

TORNATA DEL 16 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per le pensioni agl'impiegati civili* — *Emendamento del deputato Bellazzi all'articolo 10°, rinviato* — *Emendamento del deputato Salaris all'11°, approvato* — *Proposta soppressiva del deputato Salaris del 13°, oppugnata dal regio commissario, ritirata* — *Emendamento del deputato Macchi all'articolo 14°, modificato, ed approvato* — *Aggiunte dei deputati Ercole e Sineo, inviate alla Commissione* — *Emendamento del deputato Sanguinetti all'articolo 16°* — *Proposta soppressiva del deputato Michelini, oppugnata dai deputati De Filippo, relatore, Allievi, e dal ministro per le finanze Minghetti, e appoggiata dal deputato Salaris* — *È respinta* — *L'emendamento è approvato* — *Aggiunta del deputato Bellazzi all'art. 17°, ritirata* — *Emendamenti dei deputati Massarani e Sineo all'art. 18°* — *Parole favorevoli del deputato Restelli, e opposizioni del regio commissario Magliani, e del ministro per le finanze* — *Incidente sull'ordine di votazione degli articoli, sul quale parlano i deputati Ferraris, Macchi, De Filippo, Allievi e Sanguinetti* — *Sono respinti gli emendamenti* — *Approvazione della prima parte dell'articolo* — *Emendamento del deputato Mosca alla seconda parte, contro il limite delle pensioni a 8000 lire* — *Opposizioni dei deputati Macchi, Brofferio e De Filippo, relatore* — *Proposte dei deputati Sanguinetti, Brofferio, e Colombani* — *Reiezione degli emendamenti dei deputati Mosca e Bellazzi, e approvazione dell'articolo 19 formulato dal deputato Sanguinetti* — *Emendamento del deputato Bellazzi al 20°, sostenuto dal deputato Macchi, non appoggiato* — *Emendamento del deputato Sineo al 20°, combattuto dal relatore, e dal ministro, e rigettato* — *Approvazione degli emendamenti del deputato Restelli al 22°* — *Emendamenti del deputato Bellazzi a diversi articoli, non appoggiati* — *Emendamento del deputato Crispi al 31°, relativo alla perdita del diritto alla pensione* — *Proposte di rinvio del deputato Tecchio* — *L'articolo si rinvia alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

9649. Il Consiglio provinciale di Torino espone le principali considerazioni per le quali crede ingiusto e lesivo agl'interessi della provincia l'aumento proposto al progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria e rappresenta la necessità che venga modificato.

9650. I Consigli comunali del circondario di Vercelli reclamano contro il progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria e domandano una più giusta base di riparto del contingente totale.

9651. La Camera di commercio ed arti della provincia di Macerata espone alcuni emendamenti che vorrebbe fossero introdotti nella proposta legge concernente la creazione della Banca d'Italia.

9652. Nove abitanti del comune di Montalbano Jonico reclamano contro l'esazione delle decime che si continua dal clero in quella località.

9653. Sessantatré abitanti del comune di Colobraro (Basilicata) fanno istanza perchè il tracciato della strada militare, detta dei *Due Mari*, decretata dal cessato Governo sia modificato nell'interesse commerciale ed agricolo di quelle popolazioni.

9654. Il sacerdote Maria Padula di Montemurro (Basilicata) reclama contro alcune nomine fatte dal vicario di quella diocesi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto alla Camera i seguenti omaggi:

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Macerata — Osservazioni sopra lo statuto della Banca d'Italia e relazione sulle condizioni economiche dell'agricoltura, industria e commercio della provincia, copie 40;

Il presidente del Consiglio provinciale di Torino — Relazione della Commissione per gli studi sul progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria, copie 400;

Il deputato Berteza chiede per urgenti affari di famiglia un congedo di qualche giorno.

Io proporrei che gli venisse accordato un congedo di dieci giorni.

(È accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LE PENSIONI AGL'IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge concernente le pensioni degl'impiegati civili.

La Camera ieri votò l'articolo 8 che è il 9 del progetto della Commissione; quindi siamo all'articolo 10. Ne do lettura.

Una voce. Non c'è il relatore! I banchi sono deserti!
SOLABOLI. Si sciolga la seduta.

LANZA. Non so se l'onorevole Massarani, il quale solo fra i membri della Commissione si trova presente, intenda assumere la difesa del progetto della Commissione.

Nei casi in cui egli dissenta in qualche parte dalla Commissione medesima, e non creda di poter sostenere le proposte fatte da essa, io non so come possa aver luogo una discussione seria.

Mi duole molto che alle ore due la Camera non si trovi ancora in numero, e la Commissione ed il suo relatore non siano presenti, ma non posso a meno di affermare che una discussione fatta con sì scarso numero di deputati, a parer mio, può affievolire un po' l'autorità delle deliberazioni della Camera.

(In questo momento entrano nell'aula parecchi deputati e tra essi il relatore della Commissione).

PRESIDENTE. Essendo giunti nella Camera il relatore della Commissione e vari altri deputati, l'incidente non ha seguito, e si può procedere oltre nella discussione.

SALARIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

SALARIS. Prima di darsi lettura di quest'articolo 10, io farei presente che si omise nella votazione di questa legge l'articolo 6.

PRESIDENTE. L'articolo 6 è sospeso, è stato mandato alla Commissione. Quando questa crederà di essere in caso di riferire alla Camera sul medesimo, io lo metterò in discussione. Ora siamo all'articolo 10. Ne do lettura.

« Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agl'impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra come di mare. »

A quest'articolo il deputato Bellazzi propone il seguente emendamento:

« Questa disposizione intendosi estesa in via transitoria a quegli impiegati che combatterono le guerre del 1848-49-55-59-60-61, che trovansi già in ritiro, senza che siasi per essi computato tale servizio. »

DE FILIPPO, relatore. Pregherei l'onorevole Bellazzi di acconsentire a che questa sua aggiunta sia rimandata alle disposizioni transitorie, perchè pare che ivi troverà più acconcio il suo luogo per essere discussa.

C'è un titolo a parte, nel quale precisamente si parla di disposizioni transitorie; perciò senza intralciare la discussione della legge in generale, l'aggiunta dell'onorevole Bellazzi può essere allora opportunamente discussa.

BELLAZZI. Acconsento.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

« Art. 11. Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale, e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia non sono computati.

« Negli altri casi di disponibilità o di aspettativa il tempo è valutato per intero. »

SALARIS. La seconda parte dell'articolo 11 è concepita in modo che sono confusi i casi di disponibilità con i casi di aspettativa per motivi di salute.

Questa disposizione è, a mia maniera di vedere, più del giusto favorevole all'individuo, ed oltre alla giustizia svantaggiosa all'erario nazionale.

Il caso di disponibilità non può confondersi col caso di aspettativa di cui è menzione in questa seconda parte.

La disponibilità non dipende dalla volontà dell'impiegato; ma l'aspettativa, anche per motivi di salute, è sempre volontaria; l'un caso non deve, non può confondersi con l'altro.

Egli è ben vero che anche l'aspettativa è richiesta per impero di una necessità; ma codesta necessità non si potrà fare che pesi solamente inesorabile sulle finanze dello Stato.

Il computo dunque del tempo non dev'essere uniforme in ambi i casi, ma credo che dovrà computarsi con una ben diversa misura.

Io non dissento che il tempo della disponibilità sia computato per intero; ma non potrei assentire che per intero sia computato il tempo dell'aspettativa per motivi di salute.

Questa legge sul proposito dovrebbe anche coordinarsi alla legge sulle pensioni militari.

E ciò sarebbe sconveniente, perocchè nella materia anche delle pensioni dovrebbe osservarsi l'eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini che si dedicano al servizio dello Stato, sia negl'impieghi civili, sia nei militari.

Ora, al militare che chiedesse l'aspettativa per motivi di salute (ben inteso per malattia non contratta

TORNATA DEL 16 GENNAIO

in servizio), il tempo passato in aspettativa non viene computato per intero; non sarebbe quindi giusto che si computasse per intero all'impiegato civile, al quale senza dubbio non si possono avere delle considerazioni maggiori.

Mi parrebbe perciò dimostrata la convenienza e la giustizia di separare questi due casi, cioè quello della disponibilità la quale dipende sempre dalla volontà del Governo, da quella dell'aspettativa la quale è sempre volontaria, per modo che il tempo dell'aspettativa sia computato per metà, e quello della disponibilità per intero.

Questa è la proposta che io sottopongo alla saviezza della Camera.

DE FILIPPO, relatore. Se male non ho compreso l'emendamento dell'onorevole Salaris, esso tenderebbe a ridurre di una metà il tempo che gl'impiegati si trovano in aspettativa non per ragioni di famiglia, ma per ragioni d'infermità.

La legge giustamente ha fatto questa distinzione. Quando l'impiegato domanda di essere messo in aspettativa per affari propri, il tempo in cui questo impiegato rimane in aspettativa non gli si conta affatto, ma quando questo impiegato è colpito da una infermità in guisa che non per sua volontà, ma per una sventura a cui è andato incontro non possa prestare il suo servizio, e si fa mettere in aspettativa con il terzo o colla metà dello stipendio, allora è giusto che questo tempo gli sia contato per intero nella liquidazione della sua pensione.

D'altronde egli dee sempre aver servito venticinque anni se vuole liquidarsi la pensione, epperò come una mitigazione del rigore dell'articolo 3, contro il quale si è tanto gridato, questo articolo consente, e la Commissione insiste perchè la Camera voglia compiacersi di approvarlo, che quando l'aspettativa è per ragioni di salute, è per causa di riconosciuta infermità, questo tempo gli venga calcolato per intero.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone il seguente emendamento all'articolo 11:

« Nei casi di disponibilità il tempo sarà calcolato per intero; nei casi di aspettativa sarà computato per metà. »

Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Le ragioni esposte dall'onorevole relatore in sostegno dell'articolo 11 non sono sì potenti che passano persuadere la Camera a respingere il mio emendamento.

Egli è vero che l'impiegato che chiede l'aspettativa per motivi di salute soggiace ad una sventurata necessità, la quale lo costringe ad un passo che altrimenti non farebbe: ma non è perciò giusto che questa sventura si aggravi sull'erario dello Stato per tutti gli effetti.

E qui ricordi la Camera che l'impiegato in aspettativa per motivi di salute ritiene gran parte dello sti-

pendio, quantunque il Governo debba corrispondere lo stipendio ad altro impiegato per surrogarlo.

Egli è ben vero che il tempo per ottonere la pensione di riposo è lungo; ma io non trovo che si possa in modo indiretto distruggere ora un principio ammesso dalla Camera, principio che venne pure proposto dalla Commissione, ed accorciare lo spazio del tempo con computazioni che non sono ammissibili.

Se non che, io invocava nello svolgere il mio emendamento l'eguaglianza di trattamento fra gl'impiegati civili e militari, della quale non volle far parola l'onorevole relatore nel combatterlo.

Mi si permetta ora un breve confronto. L'impiegato che chiede l'aspettativa per motivi di salute soggiace ad una sventura: forse che il militare che si fa collocare in aspettativa per malattia deve gioire di un fortunato evento? La malattia sarà sempre una sciagura per tutti, per gl'impiegati civili e per i militari. La condizione dunque è eguale, ed identico il motivo dell'aspettativa considerata sotto questo riguardo.

Il tempo è lungo per conseguire la pensione; ma è forse breve quello stabilito per le pensioni militari?

È lungo egualmente, o signori; perocchè non prima di venticinque anni di servizio la ottengono gli ufficiali subalterni, nè prima di trenta gli ufficiali superiori; anche sotto questo aspetto la condizione è pure eguale. Ora perchè a' militari non sarà computato per intero il tempo dell'aspettativa, e lo sarà per gl'impiegati civili?

L'onorevole relatore della Commissione ben vede che le ragioni da lui messe innanzi non distruggono quelle alle quali si appoggia il mio emendamento.

L'eguaglianza di trattamento è un principio di giustizia, e la Camera non vorrà stabilire certamente una disposizione che sanziona la disuguaglianza. Imperocchè, o signori, se una disuguaglianza dovesse stabilirsi, io inclinerei a proporla piuttosto in favore di quegli'impiegati che per la necessità del servizio sono più esposti ad una malattia; e niuno dubiterà che questi impiegati siano appunto i militari anzi che gl'impiegati civili.

Ma voi ben comprendete che non si potrebbe con questa legge temperare la disposizione dell'altra sulle pensioni ai militari, nè introdurre una modificazione rapporto ad una classe d'impiegati estranei all'argomento di questa legge.

Di buon grado, se ciò si potesse, io accetterei una qualunque proposta la quale non alterasse l'eguaglianza di trattamento verso tutti gl'impiegati, dappoichè tutti prestano utili servizi allo Stato.

Io non credo dovere impiegare altre parole per dimostrare la giustizia del mio emendamento, ed insistendo sul medesimo, non mi resta che pregare la Camera di accoglierlo favorevolmente.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Salaris sia appoggiato.

(È appoggiato).

Ora metto ai voti la prima parte dell'articolo 11.

(È approvata).

Ora verrebbe l'emendamento Salaris che è così concepito:

« Nei casi di disponibilità il tempo sarà computato per intero, e nei casi di aspettativa sarà computato per metà. »

MAGLIANI, *commissario regio*. Fo osservare che bisognerebbe dire: « nei casi d'aspettativa per motivi di salute, » poichè degli altri casi d'aspettativa si parla nella prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque: « Nei casi di disponibilità il tempo è computato per intero, e nei casi di aspettativa per motivi di salute è computato per la metà. »

LANZA. Fo avvertire che non è solamente per motivi di salute che si possa collocare l'impiegato in aspettativa, vi sono anche i motivi di famiglia.

PRESIDENTE. Ma questo è nella prima parte.

DE FILIPPO, *relatore*. Sono esclusi nella prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Salaris.

(È approvato).

Così l'articolo 11 è votato.

« Art. 12. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(È approvato).

« Art. 13. Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità d'impiegato, fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

SALARIS. La soppressione della prima parte dell'articolo 13 mi parrebbe ragionevole, dappoichè la sua perfetta inutilità sarebbe talmente manifesta, da non abbisognare d'una dimostrazione. Chi ha potuto mai dubitare che un impiegato collocato a riposo non serve più allo Stato? Che se venisse riammesso al servizio il tempo intermedio dal collocamento a riposo alla riammissione non potrebbe computarsi, avvegnachè in quel tempo non prestava servizio e percepiva la pensione di riposo?

Questa disposizione è perfettamente superflua nel modo con cui è concepita, e perciò ne dimando la soppressione.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone la soppressione della prima parte dell'articolo 13.

MAGLIANI, *commissario regio*. Pregherei la Camera d'approvare la prima parte dell'articolo 13 nel modo come è stata proposta. È vero che a rigore non vi può esser dubbio, ma in una legge come questa è

preferibile abbondare quanto più si può in chiarezza. Non essendovi alcun inconveniente nel mantenere la prima parte dell'articolo, anzi essendo utile ed opportuno il mantenerla, non posso acconsentire nell'emendamento soppressivo che è stato proposto.

DE FILIPPO, *relatore*. La Commissione per verità dichiara che questa prima parte non produce alcun danno mentre aggiunge maggior chiarezza al concetto da cui è informato l'articolo medesimo.

Ora, voler sopprimere un'alinea da un articolo, solo perchè rende più chiaro un concetto, pare alla Commissione che non sia opportuno, nè regolare.

Ad ogni modo la Commissione se ne rimette al savio giudizio della Camera.

SALARIS. Gli argomenti dei quali servivansi il regio commissario ed il relatore della Commissione in sostegno della prima parte di questo articolo hanno forse con maggior chiarezza dimostrata la inutilità di essa, e provato anche con maggiore evidenza la convenienza della soppressione da me proposta.

Non è un male, diceva l'onorevole relatore, che si stabilisca ciò di cui niuno potrebbe dubitare; servirà questa parte a maggior schiarimento.

Ma, o signori, io credo che questo schiarimento non giovi che a produrre l'effetto contrario. Niuno, nè in questo recinto, nè fuori, dubiterà mai che il tempo intermedio tra il collocamento a riposo e la riammissione al servizio possa calcolarsi a favore dell'impiegato che dopo la giubilazione ottenesse di essere riammesso al servizio. Il dubbio stesso parrebbe tanto strano da non meritare uno schiarimento.

Ogni dubbio poi sapete, o signori, in qual modo dovrebbe eliminarsi? Non con schiarimenti inutili, ma con far sì che non si verificasse mai che impiegati collocati a riposo fossero riammessi al servizio. Gli uomini che hanno fatto il loro tempo, che appartennero più al passato che al presente, lasciateli all'ozio che un Dio ha loro concesso. Lo Stato andrà innanzi senza costoro, ed ogni dubbio sarà loro tolto.

PRESIDENTE. Credo che converrebbe votare l'articolo per divisione.

MAGLIANI, *commissario regio*. Faccio osservare alla Camera che il concetto di quest'articolo 13 è complessivo. Esso si riferisce al caso in cui un impiegato abbia avuto una interruzione nel servizio. Sorgono allora due questioni: la prima è se i due periodi interrotti si debbano congiungere, e l'articolo dichiara nella seconda parte che questa congiunzione è di diritto.

Ma sorge ancora un altro dubbio, cioè se l'intervallo tra l'uno e l'altro periodo debba essere computato come utile, e la prima parte dell'articolo risolve la questione in senso negativo.

Riferendosi quest'articolo a una questione complessa, la quale ha due parti, mi pare che sia necessario che esso comprenda due disposizioni coordinate tra loro concernenti quelle due parti.

Quindi nuovamente chiedo che l'articolo sia appro-

TORNATA DEL 16 GENNAIO

vato nella sua integrità tanto nella prima, come nella seconda parte.

SALARIS. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Salaris ritirato la sua proposta, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

« Art. 14. La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*.

« Saranno colcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media sia inferiore a lire 3000, e di due terzi quando ascenda a lire 3000 o ad una somma maggiore.

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

A questo articolo il deputato Macchi ha proposto il seguente emendamento:

« Al secondo alinea si legga:

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti fino alla concorrente somma di lire 3000, e di due terzi per ogni somma eccedente questa cifra. »

E il deputato Ercole ha proposto a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Ma qualora l'assegno di alloggio e locali fosse annesso a stipendii non maggiori di lire 1500, saranno calcolati per un equivalente dello stipendio. »

Il deputato Macchi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

MACCHI. Sono così strane le conseguenze che deriveranno qualora l'articolo fosse votato letteralmente, che io voglio credere che sia occorso un equivoco o che siavi un errore di stampa. Nè può essere altrimenti; imperocchè io ho fatto il conto insieme col deputato Mosca, autore di questo emendamento, che, stando a questo emendamento un impiegato che avesse 2900 lire di stipendio, calcolandogli la pensione in ragione dei quattro quinti, ne otterrebbe una di 2320 lire, mentre invece un altro che avesse lo stipendio di oltre lire 3000, cioè 3200, non godendo che del beneficio dei due terzi, avrebbe una pensione di lire 2132. Avremmo dunque un impiegato che collo stipendio di lire 2900 ottiene una pensione di 2320 lire, mentre un altro collo stipendio di 3200 ha una pensione di 2132 lire.

Questo, come vede la Camera, è un assurdo che non può essere cagionato che da un equivoco, da una svista, e prego per conseguenza la Camera a voler accettare l'emendamento da me propugnato, per il quale questo sconcio verrebbe tolto.

Io vorrei col mio emendamento che le cose fossero or-

dinate così, cioè che per le prime 3000 lire si liquidasse la pensione in ragione di quattro quinti, e per quel tanto che uno ha di più di 3000 lire la si liquidasse in ragione dei due terzi.

Io spero che il relatore sarà in grado di dare una spiegazione in proposito, e di dichiarare che tale appunto era l'intento del Ministero nella sua proposta. Allora c'intenderemo facilmente.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se sia appoggiato l'emendamento del deputato Macchi.

(È appoggiato).

Il deputato De Filippo ha la parola.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione non ha alcuna difficoltà d'accettare l'emendamento Macchi; se nonchè, per conservare il concetto dell'articolo medesimo, bisognerebbe dire così: « però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e i proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda le lire tre mila e di due terzi per ogni somma eccedente la detta cifra, » poichè la Commissione intende bensì d'accettare il modo di calcolo dell'onorevole Macchi, ma intende anche di conservare la locuzione dell'articolo, perchè altro è il dire: *fino alla concorrente somma di lire tre mila*, altro è il dire *la media*, una volta che questo articolo 14 stabilisce che bisogna liquidare la pensione sulla media degli ultimi tre anni di stipendio.

Quindi accetta l'emendamento dell'onorevole deputato Macchi, e lo prega a voler consentire che fosse in questo modo rettificato, quando cioè la media non ecceda le lire tre mila, e dei due terzi per ogni somma eccedente questa cifra.

Ove l'onorevole Macchi modifichi il suo emendamento in questi termini, la Commissione non ha nessuna difficoltà che la Camera lo approvi.

MACCHI. Quanto a me, quando s'intenda che l'inconveniente da me accennato sia tolto, non ho difficoltà ad accettare la redazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Mettèrò ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Macchi, ed accettato dalla Commissione, che è così concepito:

«... quando la media non oltrepassi le lire tre mila e di due terzi per ogni somma eccedente questa cifra ».

(È approvato).

Darò ora la parola all'onorevole deputato Ercole per isvolgere il suo emendamento di aggiunta.

ERCOLE. Pregherei il signor presidente d'interrogare prima il signor commissario regio e la Commissione se lo accettano.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quanto a me a prima giunta io comincio dal dichiarare che non accetterei l'emendamento perchè non ne veggio la portata, e non so ancora se tale proposta contenga in fin di analisi una somma maggiore o minore di quella del progetto; ora in questo caso bisogna fare i conti prima.

Io credo nullameno che si potrebbe votare prima l'articolo quale è presentato, pregando la Commissione

a prender essa in esame l'emendamento per riferirne domani; ma allo stato delle cose, se viene ora proposto al voto, io lo respingo.

ERCOLE. Io non ho difficoltà che si trasmetta alla Commissione.

PRESIDENTE. Sarà dunque rinviato alla Commissione perchè lo esamini e ne riferisca domani.

Il deputato Sineo ha pure presentato un emendamento. All'ultimo alinea propone l'aggiunta di queste parole:

« Quando si tratti di stipendio eccedente le lire 1200 ».

La parola è all'onorevole Sineo.

SINEO. Io vorrei che la Commissione esaminasse quest'emendamento.

Io credo molto ragionevole di non tener conto nell'accordare le pensioni degli alloggi che sono somministrati agli impiegati superiori, delle spese d'ufficio, e molto meno delle spese di rappresentanza, le quali debbono tutte essere consumate in rappresentanza e non andare a vantaggio degli impiegati. Ma quando si tratta di piccoli stipendi, allora la cosa mi pare molto diversa; quando si tratta dell'alloggio annesso ad un piccolo impiego, che non verrebbe accettato se non fosse stato in considerazione di questa retribuzione fatta in favore di quest'impiego.

Io vorrei dunque che quando si tratta di uno stipendio non eccedente le lire 1200, si tenesse conto di questi vantaggi. Ecco lo scopo del mio emendamento.

Ora pregherei la Commissione di meditarci sopra, perchè essa riconoscerà facilmente quanto sia poco consentaneo all'equità che l'impiegato che ha passata la sua vita esercitando un ufficio retribuito per la menoma parte con un tenue assegnamento in denaro, si trovi tutto ad un tratto posto in una condizione così diversa in confronto degli altri impiegati i quali conservano una parte aliquota dello stipendio di cui godevano.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento proposto dal deputato Sineo sia appoggiato.

Quest'emendamento consiste nell'aggiungere all'ultimo alinea dell'articolo le seguenti parole: *quando si tratta di stipendio eccedente le lire 1200.*

(È appoggiato).

Ora interrogo la Commissione se intende parlare su quest'emendamento.

DE FILIPPO, relatore. Sembra che la Camera abbia stabilito di rinviarlo alla Commissione.

PRESIDENTE. Quello del deputato Ercole.

DE FILIPPO, relatore. È presso a poco la stessa cosa. Il deputato Ercole propone l'eccezione per gli stipendi non maggiori di lire 1500, il deputato Sineo la propone per gli stipendi non eccedenti le lire 1200.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ercole propone un *minimum* di lire 1500, il deputato Sineo un *minimum* di lire 1200. Ragion vorrebbe che entrambi questi emendamenti fossero mandati alla Commissione. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo con questa riserva:

L'articolo sarebbe così concepito:

« La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media non ecceda le lire 3000, e di due terzi per ogni somma eccedente questa cifra.

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese di ufficio, di rappresentanze e simili. »

(È approvato).

« Art. 15. Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti ».

(È approvato).

Art. 16. La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato o non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

« In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

SANGUINETTI. Io veramente non comprendo la ragione di quest'articolo; non so perchè la legge voglia fare la finzione di uno stipendio non percepito.

Parmi che la legge presente migliori già abbastanza in favore degli impiegati le leggi preesistenti a riguardo delle pensioni, senza che si abbia bisogno di venire ad aumentare un quinto di stipendio quando non ci sia stata una promozione negli ultimi dodici anni.

Chi favorisce in sostanza quest'articolo? Favorisce coloro che per avventura hanno già i più lauti assegnamenti.

Diffatti chi sono coloro che per dodici anni non possono avere ottenuto un aumento? Non sono certamente nè gli applicati di prima, di seconda, di terza classe; non sono i segretari, non sono i capi di sezione, ma si bene i professori delle Università, i quali possono avere goduto per dodici o venti anni non solo lo stipendio di otto, ma di dodici mila lire compresi i cumuli; poichè già la legge sulle Università assegnò loro un aumento di stipendio ogni cinque anni, se non erro.

SALARIS. Ma non eccede le otto mila lire.

SANGUINETTI. Che importa?

Quali saranno gli altri che godranno di quest'aumento? Saranno, per esempio, i procuratori generali del Re, i primi presidenti delle Corti d'appello e delle

TORNATA DEL 16 GENNAIO

Corti di cassazione, i quali hanno dodici o diciotto mila lire.

Ora io domando, è egli giusto essere generosi a questo modo? Perchè un procuratore generale del Re, un presidente d'Appello o di Cassazione non ebbe promozione, e non poteva averla in quanto che ha toccato l'apice, è egli giusto far loro godere un aumento?

Io non lo credo; perciò vorrei che ci fosse un limite.

Se si trattasse d'impiegati inferiori, la cosa potrebbe anche stare; ma siccome quest'articolo è fatto essenzialmente in favore di quegli impiegati che furono meglio trattati o dalla fortuna, o dal talento, o dal favore ministeriale, e che perciò non abbisognano di ulteriori riguardi, e siccome per altra causa, io credo che si possa avere un riguardo agli impiegati inferiori, così propongo perciò la condizione che non si possa fare aumento se non quando lo stipendio dell'impiegato non ecceda le lire 4000.

Dunque si metta per aggiunta dove c'è la parola *media* queste altre parole: *purchè lo stipendio dell'impiegato non ecceda le lire 4000.*

PRESIDENTE. Mi mandi il suo emendamento.

MICHELINI. Io propongo la soppressione dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Vuole sviluppare la sua proposta?

MICHELINI. No: non voglio parlare.

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone la soppressione dell'articolo 16.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

DE FILIPPO, relatore. Quando gli articoli di questa legge si esaminino partitamente, non c'è dubbio che ora l'uno appare combinato in senso molto rigoroso contro gli impiegati, ed ora un altro appare fatto in senso troppo favorevole.

Abbiamo avuto occasione nelle tornate passate di sentir parlare gli oratori in un senso perfettamente opposto l'uno all'altro. L'onorevole Sanguinetti, confortato dall'onorevole Michelini, trova l'articolo 16 molto favorevole agli impiegati e segnatamente agli impiegati che hanno un maggior stipendio. Ma io faccio osservare agli onorevoli preopinanti che non bisogna dimenticare che quest'articolo vuolsi metterlo a riscontro con altri due articoli, in cui è detto che la pensione non può mai eccedere i quattro quinti dello stipendio; e che lo stipendio massimo relativamente alla pensione di un impiegato non può mai essere superiore a lire otto mila.

Ora l'articolo 11 che cosa fa? Non fa altro che aumentare di un quinto lo stipendio a quegli impiegati i quali ebbero la sventura di non avere avuto, servendo lo Stato il per lungo corso di dodici anni, alcuna promozione. Epperò la sorte di costoro essendo eccezionale nel senso che gli impiegati di carriera sogliono in tal periodo di tempo ottenere una qualche promozione, se per qualche impiegato è avvenuto il contrario, cioè

che per dodici anni egli non sia stato mai promosso, non abbia ricevuto alcun aumento di stipendio che arrivi al quinto dello stipendio stesso, è un atto di giustizia che gli venga dalla legge concesso nella liquidazione della sua pensione.

E fino ad un certo punto una disposizione analoga esiste nella legge che regola l'aumento degli stipendi ai professori universitari. È vero che a costoro è devoluta un aumento della decima parte dello stipendio, ad ogni cinque anni di servizio, in modo che potrebbe dire, quando si va a liquidare la pensione del professore universitario, che si liquidava qualche cosa di effettivo, qualche cosa di reale, di cui i professori delle università godevano, e quindi avete la base su cui poter fondare la valutazione della pensione.

Nel caso attuale voi fate una finzione; voi supponete che quell'impiegato abbia avuto uno stipendio maggiore di quello che effettivamente ha goduto. Ma questo non mette nulla in essere contro la disposizione che si vorrebbe sopprimere, invece è un argomento in favore; perocchè l'impiegato che riceve questo beneficio lo riceve appunto in considerazione che in dodici anni non l'ha mai goduto, e dal quale soltanto gli si tiene conto allora che ha diritto di essere collocato a riposo.

Del resto questa disposizione fu votata dall'altro ramo del Parlamento, e non è stata introdotta, come parmi che alcuno abbia detto, dalla generosità della Commissione. Prego perciò la Camera di approvarla.

SANGUINETTI. L'onorevole relatore della Commissione ha lasciato intravedere, od almeno ha voluto dimostrare che si è posta questa disposizione per togliere un inconveniente; egli ha detto: i professori universitari hanno ogni cinque anni un aumento del quinto, quindi quell'aumento viene a concorrere nella costituzione della pensione; perchè non farete altrettanto per gli altri impiegati non universitari, i quali furono per dodici anni immobili, e non ebbero alcun aumento? Io rispondo che non si toglie l'ingiustizia, ma si viene a farla maggiore, perchè siccome questa eccezione è un privilegio in favore dei possessori, ne avverrebbe che i professori verrebbero a concorrere nella formazione della giubilazione due volte il quinto; questo quinto interverrebbe per una volta come stipendio effettivo, per un'altra volta interverrebbe ancora perchè aumentato secondo quest'articolo; quindi è che la discrepanza non sarebbe tolta, sussisterebbe tuttora. La supposta ingiustizia non sarebbe tolta, ma quello che si avrebbe senza dubbio sarebbe un maggiore aggravio delle nostre esauste finanze.

Come ho già detto, quest'articolo è un privilegio fatto in favore di quella classe d'impiegati la quale è meglio trattata, la quale gode lautissimi stipendi, come sono i presidenti delle Corti d'appello, i procuratori generali, i presidenti delle Corti di cassazione. Ora un uomo che stia per diciotto o sedici anni od anche per soli dodici con uno stipendio di nove, dodici o diciotto mila lire, non potrà mettere a parte un qualche risparmio per accumularsi un peculio? Un privilegio a fa-

vore di questi aristocratici della burocrazia non sarebbe una generosità soverchia?

ALLIEVI. Io combatto la proposta soppressiva dell'onorevole deputato Michelini, e desidero che sia mantenuto l'articolo tal quale fu formulato dalla Commissione. Non bisogna dimenticare al certo che nella questione relativa alle pensioni si deve avere di vista la giustizia rispetto all'impiegato, e l'interesse delle finanze; ma c'è qualche cosa di più. Si deve eziandio avere di mira il buon andamento del servizio attivo dell'amministrazione. Ora, che cosa può avvenire? Può avvenire che un impiegato il quale abbia già compiuto il tempo per cui potrebbe avere diritto alla pensione, che non persiste in servizio utile, si tenga in posto unicamente per ciò che non ha avuto da molti anni l'avanzamento, e non si vuole licenziare un vecchio impiegato proprio al momento in cui può credersi alla vigilia di ottenere quell'avanzamento per cui poi la pensione gli sarebbe aumentata. Da ciò può venire un nocumento reale al servizio.

Gli uomini, anche quando applicano le leggi, non si svestono dei naturali sentimenti, ed è bene che ciò sia.

Un istinto di benevolenza dei capi di servizio verso questi impiegati che avrebbero già diritto alla pensione di riposo, e che sarebbe anche bene pel servizio pubblico di mettere a riposo, può rattenere una decisione a loro riguardo.

Il capo di servizio, pensando che non hanno avuto avanzamento e sarebbero danneggiati, probabilmente esiterà...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

ALLIEVI... e ciò recherà nocumento al servizio. Io non considero in questa disposizione una categoria piuttostochè un'altra d'impiegati. Non considero neppure i mutamenti e l'avanzamento nella carriera che noi abbiamo veduto in questi ultimi tempi. Bisogna pensare che si fa una legge la quale durerà naturalmente fino a tal punto in cui verranno le condizioni normali dell'amministrazione; ora quando saranno venute queste condizioni normali dell'Amministrazione, non bisogna dissimularsi che vi saranno certi gradi nei servizi pubblici in cui gl'impiegati potranno rimanere per molti anni senza ottenere promozione alcuna.

Io non credo poi che le obbiezioni desunte dai professori di Università abbiano fondamento. È evidente che se hanno ottenuto un maggiore stipendio in tempo più vicino, a loro non si applica il presente articolo, e quindi l'obiezione per me non ha nessun fondamento. Pregherei quindi la Camera a voler mantenere l'articolo tal quale è stato formulato dalla Commissione.

SALARIS. Io appoggio la soppressione proposta dall'onorevole Michelini per una ragione semplicissima che enuncierò alla Camera.

Il caso contemplato nell'articolo 16 in due modi potrebbe verificarsi: o perchè l'impiegato ha raggiunto l'ultimo grado della sua carriera, o perchè l'impiegato restò immobile per inettezza.

Nel primo caso non solo l'impiegato non avrà bisogno

di questo favore, ma il Governo si troverà spesso nella necessità di non potere applicare questa disposizione di legge, giacchè si rammenti che il *maximum* delle pensioni è fissato in lire 8000, limite che non può varcarsi.

Nel secondo caso l'impiegato che per dodici anni non si rese meritevole d'una promozione o di un aumento di stipendio che si consegue per il passaggio da una ad altra classe, è immeritevole del favore che si vorrebbe concedergli con questa disposizione.

Nell'interesse dunque del servizio stesso, nell'interesse, dico, del pubblico servizio dovrebbero accogliere la proposta Michelini.

Nè creda l'onorevole Allievi che il pubblico servizio risentirà detrimento da ciò, che impiegati inetti non lusingati da questo favore, compiuti gli anni di servizio richiesti per la pensione di ritiro, non abbiano stimolo a rimanere nella carriera; essi anzi ritirandosi gioveranno all'andamento del servizio pubblico.

In quanto poi agl'impiegati superiori, si persuada l'onorevole Allievi che non sarebbe mai il misero favore di questa disposizione che li alletterebbe a rimanere nella carica.

A costoro è di allettamento la posizione sociale, gli onori, l'influenza ed il comando, cose tutte che appaiono immensamente il loro amor proprio e che li ritengono in carica, anche spesso con danno del servizio pubblico.

Non esito quindi per queste ragioni di appoggiare col mio voto la soppressione dell'articolo 16.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che l'onorevole Salaris s'inganni quando riguarda quest'articolo come atto a favorire gl'impiegati superiori e quelli i quali non hanno avanzamento perchè non lo meritano.

V'hanno classi d'impiegati i quali si lasciano al loro posto perchè sono atti per quello, e non saprebbero, con eguale vantaggio dell'amministrazione, coprire l'altro a cui dovrebbero progredire; e vi sono carriere le quali si fermano ad un certo grado. Per esempio, gl'insegnanti delle scuole secondarie, pervenuti ad un certo punto, ivi s'arrestano, non passano ad un grado o ad un ordine superiore e più largamente retribuito per tutta la loro vita.

Ora la disposizione che stiamo discutendo è destinata a compensare questi uomini, i quali benemeritano rendendo realmente un servizio utile.

Comprendo che la soppressione proposta dall'onorevole Michelini sarebbe un vantaggio e non un danno pel tesoro; ma nullostante ciò, credo che la disposizione si debba mantenere, perchè la reputo equa e giusta.

MICHELINI. Fedele al mio primo intendimento, io non esporrò i motivi della soppressione da me proposta: essi si appalesano da sè.

Havvi in primo luogo l'interesse del tesoro, come avvertiva testè l'onorevole signor ministro delle finanze, il quale io sperava che per proprio ufficio

TORNATA DEL 16 GENNAIO

avrebbe approvata la mia proposta. È vero che nella tornata di ieri, un eloquente nostro collega, confessando la necessità urgentissima di fare economia (e da chi non è essa vivamente sentita?) avvertiva doversi fare su tutt'altro che sull'insegnamento, ovvero sulla magistratura. Ma io osservo che ciò che ieri si è detto circa l'istruzione ed in generale circa gli stipendi e le pensioni, si suole dire circa tutte le altre spese. Quindi avviene che l'economia sia un mito, un'astrazione; di essa tutti parlano, ma non si trova mai il tempo ed il luogo per attuarla. E frattanto le nostre finanze vanno in rovina, e gravissimo pericolo corre la causa italiana.

In secondo luogo propongo la soppressione, perchè non sono amico delle eccezioni nelle leggi; vorrei che il numero ne fosse il minore possibile, perchè sono contrarie alla semplicità ed alla chiarezza delle leggi. Quelle al contrario che ci si propongono sogliono contenerne delle soverchie; quindi le leggi riescono oscure e complicate.

Risponderò bensì poche parole al deputato Allievi, il quale per combattere la mia proposta avvertiva, darsi dei casi in cui impiegati non più capaci al loro ufficio, fossero tuttavia lasciati continuare in esso da coloro cui spetta per compassione, cioè per aspettare che conseguissero una promozione, un aumento di stipendio, cui terrebbe dietro aumento nella pensione di riposo.

Ma noi facendo le nostre leggi non dobbiamo supporre che i ministri e gli altri non facciano il loro dovere. Se facessimo tali supposizioni, siccome esse potrebbero essere spinte all'infinito, così mancherebbe ogni base alle leggi. Giova dunque piuttosto supporre che tutti facciano il loro dovere: ed ove ciò non fosse, bisogna provvedervi altrimenti. Ora i ministri che debbono unicamente badare al bene del servizio pubblico, perchè gl'impiegati sono fatti pel pubblico e non il pubblico per gl'impiegati, non debbono avere quei riguardi cui accennava l'onorevole preopinante.

Dirò ancora poche parole sull'ordine della votazione.

La mia proposta tendendo a respingere l'articolo, non dovrebbe essere posta ai voti, bastando che votino contro l'articolo coloro che sono del mio parere. Se non che l'emendamento Sanguinetti, il quale sta in mezzo tra l'articolo e la soppressione di esso, rende necessario che la mia proposta sia posta ai voti prima di tutto come emendamento più radicale. In caso contrario coloro che sono del mio parere non saprebbero se abbiano a dare il loro voto all'emendamento Sanguinetti o no. Spero che l'onorevole presidente approverà l'ordine di votazione da me proposto.

DE FILIPPO, relatore. Dirò una sola parola.

L'articolo 16 non costituisce una eccezione, ma è una regola generale per tutti gl'impiegati.

Nell'interesse della finanza dirò all'onorevole Michelini, al quale faceva eco il presidente del Consiglio, che non sia del tutto esatto, che quest'articolo pro-

durrebbe un danno alla finanza. A me pare che decisamente in molti casi sarebbe un bene. Spesso potrebbe accadere che un impiegato abbia avuto una promozione da cinque o sei anni, e sia l'ultima delle promozioni a cui possa aspirare; che egli abbia diritto, a termini di legge, di essere collocato a riposo, sebbene sia nel caso di poter ancora servire la nazione. Egli allora, com'è naturale, non avendo null'altro di meglio a sperare, domanderà di liquidare la sua pensione. Allora il pubblico erario pagherà la pensione a lui e l'intero stipendio a chi gli verrà surrogato, ossia un doppio stipendio.

Invece quando quest'impiegato ha innanzi a sé la speranza che, servendo altri cinque o sei od anche otto anni, potrà ricevere un miglioramento nella liquidazione della sua pensione, probabilmente, per non dire certamente, questo stesso interesse lo spingerà a rimanere al suo posto finchè non si compiano quei tali dodici anni di cui parla l'articolo 16, perchè egli possa far valutare la media del suo stipendio per un quinto di più; e sotto quell'aspetto io credo che le finanze, invece di ricavare pregiudizio dall'approvazione di quest'articolo, se ne possono avvantaggiare. Quindi io credo che la Camera debba approvare l'articolo nel modo come fu votato dal Senato e proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 16, proposta dal deputato Michelini.

(Non è approvata).

Ora verrebbe la proposta Sanguinetti, che emenderebbe a questo modo l'articolo 16:

« La media sarà accresciuta d'un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento d'un quinto nella media, purchè la media degli ultimi tre anni non superi le lire 4000. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato).

Ora metterò ai voti l'articolo 16 come è stato emendato.

(La Camera approva).

« Art. 17. Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. »

A quest'articolo è proposto dal deputato Bellazzi un emendamento aggiuntivo, così concepito:

« Nessuna pensione supererà lo stipendio. »

Il deputato Bellazzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BELLAZZI. Questo mio emendamento e i due successivi sono una conseguenza del principio da me propugnato e che manifestai nella discussione generale, principio sul quale a mio credere dovrebbe basare la

pensione e il suo limite. Dissi nella discussione generale che lo stipendio, gradatamente aumentandosi, essendo la misura del valore produttivo dell'opera dell'impiegato in ragione composta dell'abilità dell'impiegato e della durata, lo stipendio deve essere il limite ultimo della pensione. Respinsi quindi il limite dei quattro quinti, poi il limite del limite nelle lire 8000.

Riguardo a questo limite delle lire 8000, devo ripetere alla Commissione le lodi perchè sopprime l'articolo 38. Il che è già argomento in mio favore.

Ora devo aggiungere fra gli altri un altro inconveniente che ne deriverebbe se fosse mantenuto il limite delle lire 8000.

Vi sono degl'impiegati che, compiuto, per esempio, in Lombardia il servizio quarantenne, chiesero ed ottennero il collocamento a riposo colla pensione pari allo stipendio. Sono altri che avendo pur compiuto il servizio quarantenne e perfezionato il diritto alla pensione, preferirono, invece di chiedere il collocamento a riposo, di rimanere al loro posto continuando a prestar l'opera loro utilissima allo Stato. Qual è la differenza fra questi impiegati?

I primi, facendo nulla, pesano doppiamente sul bilancio dello Stato per lo stipendio dato ad essi come pensione e per l'altro stipendio dovuto a chi occupò il loro posto. I secondi costano allo Stato soltanto uno stipendio che è il compenso dovuto alle loro fatiche; fecero e fanno di più, producono una rilevante economia all'erario che per cagione del loro patriottismo paga un solo stipendio invece di due.

Ora i primi hanno una lauta pensione nell'ozio. Qual è il vantaggio dei secondi? Nessuno; sono nel danno di veder scemata la loro pensione dal limite delle lire 8000. Ciò è ingiusto.

Mi spiego meglio. I presidenti dei tribunali di Bergamo, di Como, di Cremona che compierono il loro servizio quarantenne, fruiscono della pensione in 4000 fiorini. Il primo presidente del tribunale d'appello di Milano, sebbene con quarant'anni di servizio, quando era presidente del tribunale provinciale di Brescia invece di farsi pensionare al 1° luglio 1862, epoca del nuovo ordinamento giudiziario in Lombardia, accettò il posto attuale con fiorini 4000. Ora ha quarantatre anni di servizio; in tre anni risparmiò al Governo lire 30,000 e ne risparmierà ancora. Per ricompensa egli avrà la pensione non di 10, ma di 8 mila lire. La avranno di 10,000 quei suoi colleghi che chiesero il riposo, non lui che prestò utilissimo lavoro allo Stato.

Anche per queste considerazioni, oltre le altre esposte nella discussione generale, non ammetto il limite delle 8000 lire. Ora riconoscendo che l'emendamento Massarani è quello che più si avvicina a questo ed ai due successivi miei, li ritiro, dichiarando di associarmi all'emendamento dell'onorevole deputato Massarani: ciò anche coll'intendimento di abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Bellazzi avendo ritirato il suo emendamento...

BELLAZZI. Ritiro anche i due seguenti, cioè quello all'articolo 18 della Commissione (17 del Ministero) e quello all'articolo 19 della Commissione (18 del Ministero) che si accostano all'emendamento Massarani.

PRESIDENTE. Resterebbe ora l'emendamento Mosca: « sopprimere le parole in fine dell'alinea: *Senza che si possa però eccedere le lire 8000.* »

MACCHI. Io vorrei parlare contro l'emendamento Mosca; non lo faccio se nessuno parla in favore.

MASSARANI. Io credo che prima di discutere altri emendamenti converrebbe che venisse dalla Camera discusso quello che io ebbi l'onore di proporre all'articolo 18 del progetto della Commissione, avvegnachè il mio emendamento implichi una modificazione al primo alinea, laddove quello presentato dall'onorevole deputato Mosca importa una modificazione al secondo.

Credo che l'ordine naturale delle materie consigli di permettere la discussione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora darò la parola al deputato Massarani per isvolgere il suo emendamento.

MASSARANI. L'emendamento da me proposto all'articolo 18 ha per iscopo di sopprimere l'inciso il quale stabilisce che nessuna pensione possa eccedere i quattro quinti della media degli stipendi, calcolata a termini degli articoli precedenti.

Io credo che questa locuzione per una parte...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta; il suo emendamento si riferisce all'articolo 18 e non al 17 che si sta ora discutendo.

MASSARANI. Mi perdoni; parmi che il deputato Macchi avesse la parola per combattere un emendamento all'articolo 18; perciò dissi che mi sembrava opportuno di far precedere il mio.

PRESIDENTE. Allora gli riservo la parola all'articolo 18.

Il deputato Bellazzi ritira dunque il suo emendamento sopra l'articolo 17.

BELLAZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora non rimane nessun emendamento all'articolo 17.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Siamo ora all'articolo 18:

« Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi, calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale ai quattro quinti della media degli stipendi, senza però che si possa eccedere le lire 8000. »

Resterebbe l'emendamento del deputato Mosca così concepito:

« Sopprimere le parole: *senza che si possa però eccedere le lire 8000.* »

TORNATA DEL 16 GENNAIO

Ma quest'emendamento è sulla seconda parte dell'articolo; laonde prima darò la parola all'onorevole Massarani che ha proposto il seguente emendamento sulla prima parte.

« Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale. »

Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. L'emendamento che ebbi l'onore di presentare all'articolo 18 ha per iscopo di sopprimere l'inciso in cui è detto che le pensioni non potranno eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

Io credo, come dicevo testè, che questa locuzione sia per una parte superflua, per un'altra dannosa.

Debbo far osservare anzitutto che nel progetto di legge è già inserita una disposizione, mercè la quale nessuna pensione può eccedere le lire 8000. Abbiamo così un limite massimo già stabilito.

Di più esiste nella legge un'altra disposizione, ed è appunto quella testè votata all'articolo 17, la quale ha per conseguenza che nessuna pensione possa mai essere eguale allo stipendio, a meno che non si verifichi questo solo caso: che, cioè, un impiegato abbia servito 40 anni ed abbia per ultimo stipendio lire 2000.

Infatti, secondo la disposizione dell'articolo 17, la pensione si calcola in ragione di quarantesimi per le prime lire 2000 di stipendio, e in ragione di sessantesimi per la somma eccedente le lire 2000.

È dunque chiaro che qualunque impiegato, il quale abbia uno stipendio maggiore di lire 2000, in virtù dell'articolo 17, non potrà mai fruire di una pensione la quale sia eguale al suo stipendio. Quest'eguaglianza tra la pensione e lo stipendio non si avrà che per l'impiegato il quale abbia uno stipendio di lire 2000 ed abbia servito 40 anni.

Ora, che cosa accade se s'introduce l'altra detrazione portata dall'articolo 18?

Accade che si elude quella giusta progressione che il progetto di legge ha voluto stabilire fra gl'impiegati provvisti di soldo minore e quelli provvisti di soldo maggiore.

È invero assai plausibile che si adotti un modulo più favorevole rispetto a quegli impiegati i quali hanno un soldo tenue, e un modulo meno favorevole rispetto a quelli che hanno un soldo maggiore; e ciò è appunto quello che si è fatto coll'articolo 17: ma ora per lo contrario coll'articolo 18 si stabilirebbe una norma costante, la quale, essendo fissata tanto per gli stipendi minori quanto per gli stipendi maggiori, contraddirebbe manifestamente a quel principio di progressione che nell'articolo precedente si è voluto sancire.

Se si adotta l'articolo 18, accadrà dunque che, in conseguenza della riduzione a quattro quinti, anche l'impiegato provvisto di sole 2000 lire di stipendio il quale abbia servito quarant'anni non fruirà più di una pensione eguale all'onorario, ma fruirà di una pensione di un quinto minore, epperò, secondo io credo,

insufficiente; la somma di lire 2000 parendomi essere già il limite minimo cui possa acconciarsi nella vecchiaia chi ha condotto sino agli ultimi anni vita non rozza.

E veggasi sconcio più grave che scaturisce dalla sanzione dell'articolo 18. Accade che un impiegato dopo trentadue anni di servizio ha, rispetto alla pensione, i medesimi diritti che avrebbe dopo quarant'anni di servizio.

Infatti dopo trentadue anni di servizio in ragione di un quarantesimo per anno egli ha raggiunto il diritto a una pensione equivalente ai quattro quinti dello stipendio, nè più di quattro quinti otterrebbe restando in servizio fino al compimento dei quarant'anni.

Ora, ove l'impiegato il quale abbia servito trentadue anni sia anche giunto a sessantacinque anni di età, non avendo stimolo a perdurare nel servizio, dacchè non può avere speranza di migliorare condizione, profitterà indubbiamente della facoltà di ritirarsi dal servizio, che gli è concessa dall'articolo 1; ed allora lo Stato dovrà corrispondere a lui la pensione, e dovrà in pari tempo corrispondere uno stipendio intero al nuovo impiegato che sarà mestieri assumere invece del dimissionario.

Lungi dunque dal recare un beneficio alle finanze, quest'articolo recherà loro un danno.

Io credo pertanto che sia conforme a giustizia e sia nell'interesse medesimo dell'erario il togliere dall'articolo 19 l'inciso di cui ho proposto la soppressione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Massarani è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Sineo propone pure un emendamento all'articolo 18, il quale sarebbe così concepito:

« Sopprimere le parole *non potranno essere inferiori a lire 8000.* »

Il deputato Sineo ha la parola per svolgere il suo emendamento.

SINEO. Nella discussione di questa legge mi pare che non si ha bastante riguardo alle condizioni in cui ci troviamo.

Nobili sentimenti ci fanno inclinare a favorire gl'impiegati, ed anche io bramerei che avessimo i mezzi di favorirli con la più grande larghezza. Ma alle considerazioni che militano in favore degl'impiegati bisogna contrapporre quelle che militano a favore dei contribuenti.

Capisco benissimo che rincresce che un impiegato, il quale ha servito bene il paese, abbia a ritirarsi con una somma inferiore a lire 150. Ma se noi abbiamo compassione di questi impiegati, dobbiamo pur averla anche per quei piccoli proprietari, i quali non avendo che 150 lire di rendita, si vedono assoggettati all'imposta di dieci o di venti lire, come accade sicuramente d'un gran numero di contribuenti. Bisogna aver compassione in egual grado di tutti i cittadini, tanto degli impiegati, quanto dei contribuenti.

Quando noi diamo la pensione ad un impiegato in

proporzione dei suoi servizi, per quanto tenue sia l'assegnamento, noi non abbiamo nè obbligo, nè diritto di dargli di più, e non dobbiamo assecondare un sentimento che ci conduce a largizioni eccessive. La vera proporzione sta tra i servizi e la retribuzione; noi non possiamo conoscerne altra. I sentimenti di compassione, di generosità qui non debbono entrare.

Io credo dunque che non si può ragionevolmente motivare il limite di 150 lire. La retribuzione deve sempre essere in ragione dei meriti e dei servizi, e se gli uni e gli altri portano una somma inferiore a 150 lire, si dia quel che è meritato, e niente di più.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento Sineo sia appoggiato.

(È appoggiato).

Ora metto ai voti l'emendamento proposto alla prima parte dell'articolo 18 dal deputato Massarani, il quale consisterebbe nella soppressione delle parole: « non eccederà i quattro quinti della media degli stipendi, calcolata a termini dell'articolo precedente. »

BESTELLI. Io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani. Oltre alle ragioni già da lui chiaramente esposte per sostenerlo, aggiungerò che nei casi specialmente in cui lo stipendio non arriva ad una data misura, per esempio, alle due ed anche alle tre mila lire, il togliere all'impiegato che è posto a riposo un quinto del suo stipendio è togliere a lui ed alla sua famiglia una parte del necessario per vivere. E quando, o signori, glielo togliamo? Glielo togliamo nel momento in cui l'impiegato ha più bisogno di sussidio, cioè quando, dopo di aver logorata la vita a servizio dello Stato, carico di anni ed affranto, ha maggiori bisogni per curare le sue infermità e terminare senza troppe privazioni quel resto di vita che lunghi anni di lavoro gli hanno lasciata.

Non togliamo adunque nessuna parte dell'onorario all'impiegato quando è posto a riposo.

Aggiungo ancora che in varii degli ex-Stati d'Italia già era in vigore la disposizione che la pensione fosse data intera all'impiegato quando dopo trenta, quando dopo quarant'anni di servizio. Vorremo noi fare una legge più dura di quelle vigenti nei caduti Stati di Italia?

Valga anche questa ragione a far traboccare la bilancia a favore dell'emendamento Massarani, che appoggio di gran cuore e che raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, commissario regio. Io non posso accettare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Massarani, secondo il quale si verrebbe a sopprimere il limite di quattro quinti dello stipendio come *maximum* della pensione.

La ragione principale per la quale si è stabilito questo limite si è che non conviene dare all'impiegato in riposo, il quale non presta più alcun servizio allo Stato, una somma a titolo di pensione la quale giunga

ad uguagliare lo stipendio che gli si paga come retribuzione del servizio attivo.

Tanto più non è giusto il concedere in alcun caso all'impiegato a titolo di pensione una somma eguale a quella che gli si dà come retribuzione di un servizio attivo, quantochè sino ad un certo punto si potrebbe dire che col dare una pensione eguale allo stipendio intero gli si verrebbe a dare anche più dello stipendio, imperocchè lo stipendio non è reversibile, e la pensione è non solamente vitalizia, ma reversibile per una parte di essa alla vedova ed ai figli dell'impiegato; la pensione è una proprietà irrevocabilmente acquisita all'impiegato; e ciò non si può dire dello stipendio.

Nè solo nel presente progetto è stabilito il principio che non si possa dare a titolo di pensione una somma eguale allo stipendio intero. Poichè si sono citate in senso contrario leggi di alcuni degli antichi Stati di Italia, mi permetterò anch'io di citare leggi di altri paesi ed anche di alcuni de'cessati Governi della Penisola, i quali stabiliscono un *maximum* nella misura della pensione degl'impiegati. Così la legge sulle pensioni del Belgio prescrive che la pensione all'impiegato in riposo non possa mai eccedere i tre quarti dello stipendio, e questi tre quarti non debbono neanche superare la somma di lire 6000 per gl'impiegati in genere, e di lire 4000 pe' contabili.

In Francia la pensione di riposo non può mai oltrepassare i tre quarti dello stipendio, purchè questi tre quarti non superino il limite del *maximum* che è fissato in apposita tabella per le varie classi degli impiegati.

In Modena il massimo della pensione non poteva superare le lire 6000, e nel Piemonte il *maximum* della pensione è la stessa pensione dovuta a trenta anni di servizio, aumentata di un quarto.

Sicchè vede la Camera che il Governo ha proposto ed il Senato ha approvata una disposizione molto più favorevole di quelle che sono in vigore in altri paesi.

Senonchè si è detto che da questo limite può derivare un inconveniente, cioè che l'impiegato a trentadue anni di servizio avendo acquistato diritto a quei medesimi quattro quinti cui avrebbe diritto a quaranta anni, e non avendo perciò più interesse di proseguire nel servizio, chiederà il riposo; dalla qual cosa conseguirà danno al pubblico erario.

Io credo che l'impiegato, non ostante che abbia diritto a pensione dopo trentadue anni di servizio attivo, se le forze fisiche ed intellettuali non l'hanno abbandonato, vorrà preferire di continuare a prestar servizio, perchè consegue sempre il quinto di più che non riceverebbe se fosse collocato a riposo, ed ancora perchè continuando a rimanere in servizio non perde la speranza di eventuali promozioni fino al termine della sua carriera. È poi anche da tenere in conto l'abitudine che egli ha, e che facilmente non s'induce ad abbandonare, di quella specie di lavoro da lui continuato per ben trentadue anni. Se poi quest'impiegato non ha più

TORNATA DEL 16 GENNAIO

le forze fisiche ed intellettuali per continuare nel servizio dello Stato, allora è opportuno che egli sia disinteressato a continuare, e che il Governo abbia a discendere a considerazioni di equità per le quali talvolta non si dà il ritiro all'impiegato solo per non privarlo del vantaggio di una maggiore pensione che potrebbe avere se continuasse a rimanere in servizio per altri pochi anni.

Io credo quindi che l'inconveniente accennato non esiste, e che la limitazione dei quattro quinti, oltre all'essere giusta per sè stessa, è consentanea a quello che è stabilito dalle leggi delle nazioni più civili d'Europa, ed è conforme pure all'interesse ed al buon procedimento del pubblico servizio.

Io insisto perchè la Camera voglia rigettare il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Il deputo Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Io ho domandato la parola per difendere l'emendamento che era proposto dal deputato Mosca, il quale è assente. Ma se il signor presidente crede di lasciar esaurire prima la discussione sull'emendamento Massarani in modo che però non si proceda alla votazione senz'chè si sentano anche le ragioni che io avrei a dire, io non ho difficoltà.

L'emendamento Massarani sebbene abbia un oggetto suo speciale, tuttavia ha pure una qualche relazione coll'emendamento Mosca, per cui, secondo me, non si può votare sul primo senza prima avere discusso anche il secondo.

PRESIDENTE. Le sarà conservata la parola dopo la discussione dell'emendamento Massarani.

Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Il signor commissario regio parmi non abbia addotto altra ragione per escludere il mio emendamento fuorchè questa, che in tesi generale la pensione non deve mai pareggiare lo stipendio. Io trovo esser cotesta una semplice affermazione, la quale avrebbe avuto bisogno di dimostrazione; ma tuttavia sono disposto ad accettarla per il maggior numero dei casi; e nel maggior numero dei casi appunto, secondo credo di aver dimostrato, accadrebbe, anche se si adottasse la soppressione da me proposta, che la pensione fosse inferiore allo stipendio.

Qual è mai, di fatti, l'impiegato, che, giunto al termine della sua carriera, dopo quarant'anni di servizio, non abbia uno stipendio superiore a lire 2000? Certo il numero di quelli che hanno uno stipendio inferiore o uguale a questa somma è assai circoscritto, e gli è unicamente a costoro che si applicherebbe il beneficio, se beneficio vuol chiamarsi, di ottenere una pensione uguale alla misura dello stipendio. Ma per tutti quelli i quali sono provvisti di uno stipendio maggiore di lire 2000, dovendosi applicare, rispetto alla somma eccedente le lire 2000, il modulo dei sessantesimi, avverrebbe indeclinabilmente che la loro pensione fosse inferiore alla misura dello stipendio.

Parmi adunque che la ragione addotta dall'onorevole commissario regio resta esclusa nella massima

parte dei casi. Rimane quell'unico che io additava, quello di un impiegato, il quale provvisto dello stipendio di lire due mila, abbia servito per 40 anni.

Ora rispetto a questo, lascio all'equità della Camera il giudicare se falcidiando un quinto del suo stipendio, lo si metta in condizione da provvedere ai bisogni dell'età senile.

L'onorevole commissario regio ricorrendo poscia all'autorità, mi opponeva l'esempio di altre legislazioni europee. Ma egli tollererà che io gli ricordi come a quelle medesime legislazioni io avessi ricorso quando combattevo un altro articolo di questa legge, dimostrandogli come quelle legislazioni appunto fossero di gran lunga più benigne nella materia delle pensioni che non sia la legge presente.

Egli mi permetterà dunque di dire che, se egli non ha accolta l'autorità delle legislazioni straniere nelle parti sfavorevoli al suo assunto, non posso a mia volta accettarla io in quelle ch'egli invoca, avvegnachè per fare assegnamento sull'esempio di una legislazione straniera sia necessario accoglierla nella generale sua economia, e non escluderne una parte ed accettarne un'altra come torni più a grado.

Combatteva egli per ultimo l'argomento che io attinsi all'interesse medesimo delle finanze allorchè dimostrai come l'impiegato che avrà raggiunto 32 anni di servizio, ottenendo i medesimi diritti che avrebbe dopo raggiunti i 40 anni, si ritirerà e cagionerà un onere all'erario colla necessità di assumere un nuovo impiegato.

Cotesto argomento, diceva il signor commissario regio, non calza, perchè l'impiegato, ancorchè abbia tocco anzi tempo l'apice de' suoi diritti, nè possa mai attendersi di vederli accresciuti col crescere dell'età, tuttavia, cedendo all'abitudine, rimarrà in posto.

Io credo, quanto a me, che debba farsi assegnamento sulle condizioni normali; non sulle eccezioni. Può essere che, per un commendevole zelo, cotesto vecchio impiegato voglia prestare l'opera propria allo Stato senza lusinga di futura retribuzione: ma i sacrifici si possono desiderare, non s'impongono; ed io non credo che nella comune dei casi chi potrà in un'età già molto avanzata fruire dei benefizi della legge vorrà spontaneamente rinunciarvi. Nè l'abnegazione che può imporsi ai giovani è cosa che impor si possa alla onorata canizie di chi per 32 anni abbia fedelmente servito lo Stato. Io non farei quindi colpa all'impiegato che dopo sì lungo lasso di tempo profittasse del beneficio della legge, e porto opinione che in pratica, giunto l'impiegato a 32 anni di servizio, per lo più chiederà il suo riposo; onde vi avrete un doppio onere, quello dell'impiegato che si ritira e quello di chi sottentra con nuovo onorario.

Per le cose dette, e mosso non solo da riguardi alle condizioni dell'impiegato provvisto di tenue stipendio al quale la falceida dal quinto è incomportabile, ma eziandio dalla considerazione degli oneri maggiori cui

l'erario per malinteso calcolo verrebbe a sobbarcarsi, io mantengo il mio emendamento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Quando si fa il paragone della legge presente con altre vigenti nei diversi ex-Stati d'Italia, credo bisogna non dimenticare mai che gli stipendi crebbero notabilmente in questi ultimi anni.

Questa osservazione, la quale ebbi l'onore di fare nella discussione generale, debbo ripeterla anche ora, perchè, se nelle leggi antiche delle varie parti d'Italia possono trovarsi delle disposizioni più favorevoli, bisogna però giudicarle, coordinandole cogli stipendi a cui si riferivano.

Per conseguenza, l'esempio delle antiche provincie subalpine, dove gli stipendi erano più elevati, è il più da seguirsi.

Le ragioni addotte dall'onorevole commissario regio calzano, a mio avviso, all'argomento, molto più che la citazione delle leggi napoletane e toscane. Quanto all'ultima parte della citazione, io persisto a credere che se l'impiegato si troverà in forze fisiche ed intellettuali abbastanza buone per continuare nella sua carriera, preferirà di percepire lo stipendio intero ai quattro quinti della pensione, e se si troverà in condizioni poco felici, non sarà male per il servizio pubblico, se egli si ritirerà dopo compiuti 32 anni.

Per conseguenza, io non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti sugli emendamenti proposti alla prima parte dell'articolo 18, secondo l'idea espressa dal deputato Allievi, gli darò la parola sull'emendamento proposto; però debbo avvertirlo che il deputato Macchi ha chiesto la parola contro l'emendamento Mosca.

ALLIEVI. Parlerò dopo.

FERRARIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRARIS. Signori, vi sono tre questioni che abbracciano più articoli, le quali hanno un nesso assolutamente indissolubile.

C'è la prima questione di massima, rappresentata dall'articolo 19 della Commissione, e 18 del Governo, la cui soppressione viene proposta dall'onorevole Bellazzi; ed è: se si debba ammettere un massimo nelle pensioni.

Vi ha una seconda questione, la quale potrebbe anche venire ammessa, quand'anche si rigettasse quella che ho indicata; ed è: se nel caso speciale preveduto dalla parte seconda dell'articolo 18, si possa far luogo ad aumentare la pensione oltre le lire otto mila, e questa questione è sollevata dall'emendamento Mosca.

Vi ha infine la terza questione transitoria dell'articolo 38 del progetto, la quale consiste nel vedere se sia un diritto acquisito da coloro i quali potessero godere di una pensione eccedente le lire 8000, il conservarla, o se non si dovesse introdurre una misura d'e-

guaglianza anche per quelle pensioni le quali si trovassero regolate da una legge anteriore.

Tutte queste tre questioni evidentemente si rannodano, e non è possibile, almeno io credo, per la chiarezza della discussione e dello scioglimento, di volerle separare...

MACCHI. Domando la parola.

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

FERRARIS. Propongo quindi alla Camera che dichiari che tutti questi articoli debbono essere preceduti da una specie di discussione generale, salvo poi a prendere, sopra ciascheduno dei punti che ora ho indicati, quella deliberazione che crederà nella sua saviezza.

Ma qualora almeno, tale è il mio avviso, si venisse a discutere, a cagion d'esempio, la questione della seconda parte dell'articolo 18, in cui si accenna bensì alla possibilità di un *maximum*, ma pure si contempla un caso di particolare eccezione, potrebbero allungarsi non solo le discussioni, ma mancare di quel pregio di chiarezza e di conclusione che è appunto necessario in materia così complicata e difficile.

Di maniera che non solo propongo di riunire coteste questioni, ma, se così piacerà alla Camera, di adottare eziandio quell'ordine che ho creduto d'indicare e che a me pare più logico, vale a dire di discutere dapprima il principio assoluto se si debba o no ammettere un *maximum*; discutere in seguito l'applicazione speciale che sarebbe contemplata nella seconda parte dell'articolo 18, e discutere poi la questione transitoria che era rappresentata dall'articolo 38 del progetto, ripigliata, a malgrado della soppressione proposta dalla Commissione coll'emendamento degli onorevoli Melchiorre, Jadopi e Maresca.

MACCHI. Veramente, le discussioni che solleva questo articolo, come ha fatto osservare l'avvocato Ferraris, sono di molta gravità. Ma siccome fortunatamente queste questioni furono già trattate in altra legislatura, ed anche nell'altro ramo del Parlamento, io spero che non solleveranno ora lunghe discussioni. Quindi, affinché i nostri discorsi abbiano a procedere più rapidi e più regolari, a me sembra che sia il caso di lasciare che adesso venga in discussione l'emendamento Mosca, il quale veramente decide la questione se d'ora innanzi vi possano o non essere delle pensioni al di là delle lire 8000.

Quando questa questione sarà decisa, verranno naturalmente in discussione gli altri articoli, e la Camera allora terrà presenti le deliberazioni che avrà prese in proposito, e se ne varrà per risparmiarsi la noia di udire altri discorsi.

Pregherei quindi che si proseguisse nella discussione nella quale siamo avviati.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare sulla questione d'ordine.

DE FILIPPO, relatore. Credo che la Camera farà benissimo a discutere gli articoli 18 e 19 senza discutere complessivamente anche l'articolo 38. Di ciò chiarissima è la ragione. L'articolo 38 è posto nelle disposizioni

TORNATA DEL 16 GENNAIO

transitorie, gli altri articoli sono nelle disposizioni ordinarie della legge. L'articolo 38 riguarda il passato, gli articoli 18 e 19 riguardano l'avvenire, poichè cogli accennati due articoli si fissa il *maximum* delle pensioni a lire otto mila da liquidarsi, e con l'articolo 38 si parla delle pensioni che già sono state liquidate; quindi mi pare che ci sia una gran diversità tra l'articolo 38 e gli articoli 18 e 19. Che anzi io stimerei che per procedere regolarmente potrebbesi votare la prima parte dell'articolo 18, poichè questa prima parte non ha che fare coll'articolo seguente, e tanto meno coll'articolo 38.

Il secondo alinea dell'articolo 18 viene a limitare le pensioni a lire otto mila, ma il primo alinea parla esclusivamente di limitare la liquidazione delle pensioni ai quattro quinti dello stipendio. Quindi credo che possiamo benissimo risolvere colla nostra votazione la prima parte dell'articolo 18, e poi complessivamente discutere e votare la seconda parte unitamente all'articolo 19; riserbando naturalmente di discutere l'articolo 38 alorchè tratteremo delle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Allievi.

ALLIEVI. Credo che l'ordine... (*Conversazioni e surro a destra*)

Se la Camera crede di non far discussioni sulla questione d'ordine...

Voci. No! no!

ALLIEVI. Io credo che sia molto bene avvertire che gli oratori nella discussione tengano conto delle idee che ha sviluppate l'onorevole deputato Ferraris, in quantochè c'è realmente un certo disordine nel modo con cui questo principio si introduce nella legge. Nell'articolo 17 esso ci entra, dirò, a modo di eccezione, di limitazione, in via subordinata. Ma una volta che vi s'introduce anche subordinatamente nell'articolo 17, ciò vuol dire che il principio è implicitamente ammesso come massima generale nella legge.

Ora, per l'ordine logico parmi dovrebbe precedere la discussione dell'articolo 18, il quale comprende la massima generale. Credo però anche che escluso pure l'articolo 18, ossia la massima generale, tanto nel caso dell'articolo 17, come nel caso dell'articolo 19, si potrebbe benissimo la stessa limitazione mantenere così come fu mantenuta in questi casi, e può essere esclusa all'articolo 38. Le ragioni che militano nell'uno e nell'altro caso sono molto diverse. Quindi io credo che realmente l'ordine della discussione migliore è quello indicato dall'onorevole Ferraris.

Seguendo poi l'idea suggerita dall'onorevole relatore della Commissione io credo che si potrebbe anche semplificare di più la redazione della legge, astraendo dagli articoli 17 e 19 il richiamo alla limitazione delle lire 8000, e portando invece l'articolo 18 dopo l'articolo 19, il quale potrebbe dire: « nei casi indicati agli articoli precedenti le pensioni, e in ogni caso la pensione, non potrà mai eccedere la somma di lire 8000. » Così questo principio non sarà formulato che una sola

volta e servirà di norma generale senza bisogno di ripetersi.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione proponeva che si avesse a votare la prima parte dell'articolo 18 della Commissione, e poi si avesse a riunire la seconda parte dello stesso articolo all'articolo 19. Questa, per quanto mi sembra, è pure la proposta dell'onorevole Allievi.

ALLIEVI. La mia proposta sarebbe di farne un articolo separato, oppure metterlo in fine dell'art. 19.

PRESIDENTE. Appunto. Si comincerà adunque per mandare a partito anzitutto la prima parte dell'articolo 18, la quale non riguarda che il *minimum* della pensione; dopo poi passeremo al *maximum*, riunendo insieme la disposizione della seconda parte dell'articolo 18 e l'articolo 19.

Aderisce il deputato Ferraris?

FERRARIS. Aderisco.

PRESIDENTE. Continueremo allora la discussione degli emendamenti che si riferiscono alla prima parte di quest'articolo.

SANGUINETTI. Io per me trovo che la disposizione attuale della legge è buonissima e risponde alla logica. Io ho sentito fare una proposta dall'onorevole De Filippo e l'altra dall'onorevole Allievi. Queste proposte noi non le abbiamo innanzi agli occhi stampate, e riesce quindi difficile il poterne fare un concetto esatto. Io propongo che si seguiti la discussione secondo l'ordine attuale degli articoli, poichè io non vedo nessuna necessità che si discuta prima l'articolo 19, inquantochè può darsi benissimo che le pensioni liquidate secondo le norme stabilite agli articoli 17 e 18 non abbiano bisogno del limite di cui all'articolo 19, ed è solo quando nella liquidazione si sorpassi il limite delle otto mila lire che viene ad essere decretata una nuova limitazione.

Io trovo che la legge era in sè stessa logicamente armonica, secondo le attuali disposizioni. Propongo quindi che per andare avanti più spicci nella discussione si seguitino a discutere gli articoli quali sono.

PRESIDENTE. Siccome la prima parte precede la seconda, così quello che propone il deputato Sanguinetti era precisamente quanto si stava per fare, tale essendo l'ordine naturale della discussione.

Ora, sulla prima parte dell'articolo 18 vi è l'emendamento Sineo, il quale propone la soppressione delle parole: « Non potranno essere inferiori alle lire 150. » Poscia vi è l'emendamento Massarani, il quale propone che la prima parte dell'articolo 18 si riduca al tenore seguente:

« Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale. »

Vengono con ciò sopresse le parole: « ...ne eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. »

Metto ai voti l'emendamento del deputato Sineo. (È respinto).

Metto ai voti l'emendamento Massarani.
(È respinto).

Ora metto ai voti la prima parte dell'articolo 18, sulla quale cade l'emendamento soppressivo del deputato Mosca.

Do la parola al deputato Macchi.

MACCHI. La Camera ha già avvertito che il nostro collega il deputato Mosca col suo emendamento ha sollevato una assai grave e delicata questione, quella, cioè, di sapere se d'ora innanzi vi potranno essere pensioni superiori alle 8000 lire, oppure se si dovrà fare eccezione in favore di quelli che attualmente la godono.

Ma io ho già avvertito che questa questione venne altra volta ampiamente trattata e dal Parlamento subalpino e dall'altro ramo del Parlamento, per cui a me parrebbe fare sfoggio di vana dottrina ed abusare forse dell'indulgenza vostra se tutte volessi enumerare le ragioni per le quali io mi oppongo all'emendamento Mosca, il quale vorrebbe continuare una eccezione in favore di quelli che ora godono più di otto mila lire di pensione, e me ne sbrigherò con poche parole.

Non voglio lasciar per altro passare quest'occasione senza rendere il debito omaggio al Parlamento subalpino, che seppe con tanto coraggio metter mano a questa piaga delle pensioni eccessive; omaggio che è dovuto eziandio ai magistrati subalpini, i quali, con tanta buona grazia hanno mostrato di rassegnarsi alla limitazione loro fatta. Ed io mi lusingo che il Parlamento italiano e che gl'italiani magistrati non vorranno dimostrarsi da meno, ricusando di seguire così lodevoli ed imitabili esempi.

L'obbiezione unica che vuolsi opporre a questo provvedimento si riduce a ciò che i più zelanti difensori della legalità non vorrebbero dare, come essi dicono, alla presente legge un effetto retroattivo; e colla scusa della retroattività della legge essi vorrebbero salvare il privilegio di cui molti magistrati ora godono, di una pensione eccedente le lire otto mila.

Ebbene, io dico che, a rigor di termine, retroattività di legge non c'è; imperocchè retroattiva potrebbe chiamarsi la legge, quando per essa si obbligassero i magistrati che hanno percepita una pensione al di là delle lire otto mila a riversare l'eccedente già goduto in addietro nelle casse dell'erario; ma nessuno pensa a far questo. La legge provvede a che d'ora innanzi nessuno abbia più di lire otto mila: talchè sarebbe come una legge d'imposta...

BROFFERIO. Domando la parola.

MACCHI..... sarebbe come se la legge stabilisse che coloro i quali godono di una pensione di lire dodicimila, per esempio, paghino su di essa una soprattassa di lire quattro mila.

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MACCHI. La questione deve esaminarsi sotto questo unico punto di vista, e non badare se sia o no retro-

attiva. Se si facesse altrimenti, con pari proprietà di linguaggio si dovrebbero chiamar retroattive tutte le leggi d'imposta; si dovrebbe chiamar retroattiva in specie la legge per la quale si vuol mettere una tassa sui creditori dello Stato, mentre essi sarebbero stati in certo modo assicurati che tassa sopra la rendita pubblica non ce ne sarebbe stata mai.

Ma fosse anche vero che questa legge avesse effetto retroattivo, dovremmo noi spaventarci?

PRESIDENTE. Mi pare che ella discute una questione che si riferisce alle disposizioni transitorie.

Voci. È l'articolo 38.

MACCHI. Io combatto l'emendamento Mosca. Non vorrei che... (*Interruzioni dal banco della Commissione*)

Io espongo le ragioni per le quali vorrei che la legge d'ora innanzi non accordasse, *per nessun titolo*, pensioni superiori alle lire 8000. E mi par questo il luogo opportuno. Se per altro il presidente crede che queste ragioni calzino meglio altrove...

Voci. No! no!

Altra voce. All'articolo 38.

MACCHI. Allora io dirò che la questione vien sollevata appunto dall'emendamento ora in discussione; e non c'è ragione d'interrompermi per obbligare poi la Camera ad udire di nuovo le medesime cose all'articolo 38.

PRESIDENTE. Continui.

MACCHI. Ringrazio il signor presidente, e continuo.

Diceva, quando venni interrotto con delle osservazioni, che direi d'ordine, che non è troppo giusto l'accusare questa disposizione di legge dicendo che essa ha effetto retroattivo; ma soggiungeva che quand'anche retroattiva veramente essa fosse, non sarebbe questa una ragione per dissuaderci dall'adottarla, imperocchè il progresso vuole naturalmente, inesorabilmente, che le cose non buone finiscano, quand'anche per ciò si dovessero fare provvedimenti che ledano degl'interessi già acquisiti. Non parlo dell'abolizione dei fedecomessi, delle primogeniture e delle decime. Ricorderò soltanto una legge che abbiamo votata noi stessi, voglio parlare della legge sul cumulo degl'impieghi.

Voi sapete che vi erano dei cittadini i quali per diritti acquisiti occupavano due impieghi.

Noi abbiamo creduto nell'interesse pubblico che più di un impiego nessuno potesse avere, e malgrado che ci fossero dei diritti acquisiti, non abbiamo esitato a fare una legge per cui questi diritti furono aboliti.

D'altronde voi sapete che, come vi dissi poco fa, il Parlamento subalpino ha già votato questo principio; e sarebbe singolare che noi volessimo fare una condizione diversa per gl'impiegati della rinascita Italia.

Voletè voi fare due classi di pensionati? Voletè voi mettere gl'impiegati subalpini che ebbero la generosità di rinunciare alle pingui pensioni eccedenti le otto mila lire in condizione diversa da quella delle altre pro-

vincie? E bisogna pur che lo dica, quantunque senza intenzione di offendere chicchessia, anzi col massimo riguardo dovuto ai più alti magistrati dello Stato, ma è certo che, ove si tolgano i magistrati subalpini, quegli altri che ora si trovano nella circostanza di poter avere una pensione superiore alle otto mila lire, son quelli che copersero le più importanti magistrature sotto Governi caduti; son quelli che, in certo modo, si possono riguardare come le colonne delle passate amministrazioni. E questa non è una considerazione che ci possa indurre a votare in loro favore.

Dunque, io dico, o tutti o nessuno. E siccome sono convinto che noi non vogliamo introdurre nella legge una disposizione per la quale i magistrati subalpini, i quali avrebbero avuto diritto ad una pensione maggiore delle 8 mila lire, vengano ora a recuperarlo, dobbiamo necessariamente e logicamente volere che nessuno dei magistrati italiani abbia una pensione che superi questa somma, la quale (sia detto tra parentesi) e in mezzo a tante miserie, non mi pare sia poi tanto esigua.

Quindi io prego la Camera a respingere l'emendamento Mosca, e di votare la legge quale venne già san- citta dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Allievi.

ALLIEVI. Io, nel propugnare l'emendamento del deputato Mosca, sono mosso da un principio, il quale mi pare debba dominare nella presente legge, dal principio, cioè, che la pensione sostituisce e continua lo stipendio pel tempo in cui l'impiegato è nell'impossibilità di prestare lavoro. Quindi, partendo da questa considerazione, io credo che la pensione debba essere sempre in una certa proporzione collo stipendio.

Una riduzione proporzionale, che segni una differenza tra lo stipendio e la pensione, come quella già introdotta nella legge, cioè di quattro quinti, è un principio che intendo ed ammetto, perchè esso segna la differenza di posizione che v'ha fra l'impiegato che presta effettivo lavoro e quello che è collocato in riposo. Ma io non so concepire come si possano accordare delle pensioni, le quali non siano in proporzione cogli stipendi. Non lo posso concepire perchè mi pare che la pensione abbia per iscopo di accordare all'impiegato, che si trova nell'impossibilità di continuare il lavoro, un provvedimento in proporzione analoga alle necessità ed ai bisogni che aveva allorchè prestava servizio effettivo.

Io comprendo benissimo che in vista delle necessità dell'erario si venisse a dire: signori, facciamo una larga riduzione a tutti gli stipendi degl'impiegati; risechiamo arditamente sugli stipendi degl'impiegati superiori; con otto mila lire si è convenientemente retribuito un presidente del magistrato d'appello, un procuratore della Corte di cassazione, un vice-presidente della Corte di cassazione, un vice-presidente del Consiglio di Stato. Qualunque sia l'altezza di questi magistrati, noi, quando diamo loro otto mila lire, abbiamo provveduto abbastanza ai loro bisogni. Lo Stato non è oggi nella condi-

zione di consecrare agli stipendi degl'impiegati una somma più alta. Io comprendo questo principio, il quale dominasse in tutta la materia delle retribuzioni che noi vogliamo dare agl'impiegati. Io non so se la Camera vorrebbe far buon viso ad una proposta di questa natura. Eppure ella sarebbe la naturale premessa di quella limitazione che si vuole iscrivere attualmente nella legge delle pensioni.

Ed infatti, signori, a che punto venite voi con questa vostra riduzione progressiva a scemare la retribuzione dell'impiegato? Precisamente al momento in cui egli si trova all'ultimo stadio della sua vita, si trova nelle maggiori strettezze e nel maggiore bisogno; al momento in cui egli è meno in grado di fare quelle mutazioni alle abitudini ed al modo di vivere che pur gli sono imposte necessariamente dal limite della pensione.

Quali sono le ragioni per le quali si crede di dover accordare a certi alti magistrati uno stipendio maggiore della somma qui fissata, cioè delle 8 mila lire? Sono: bisogno di incoraggiare ad entrare nel servizio dello Stato le più elette intelligenze onde non si sviino nelle altre più libere e più lucrose occupazioni; considerazione alla dignità ed all'importanza della carica che questi magistrati rivestono; tutela più scrupolosa della loro coscienza, togliendo ogni anche lontano fondamento al supposto che essi cedano alla tentazione alla corruzione.

Ebbene, molte di queste ragioni si applicano in eguale maniera al limite della pensione. La pensione è una parte del premio, del vantaggio a cui l'impiegato aspira quando entra nella carriera; egli la considera come parte ed aumento dello stesso stipendio. La posizione degl'impiegati perchè è più ricercata? Perchè gl'impieghi dello Stato sono vivamente ambiti, quantunque offrano pur talora retribuzione minore?

Perchè vi è unita questa prospettiva della pensione, questa sicurezza degli ultimi momenti della vita; la misura della pensione si lega intimamente con quella degli stipendi.

Io credo poi che non sia per nulla conveniente alla dignità stessa dello Stato che si vedano coloro i quali hanno consacrato la loro vita al servizio del paese propriamente agli ultimi anni della loro carriera costretti ad insolita angustia, poichè è sempre angustia, e non piccola, in età grave discendere da un grado superiore di fortuna ad uno inferiore.

Oltre a ciò, vi è il concetto dell'avanzamento, il quale rimane mutilato da questa disposizione sulle pensioni.

L'impiegato, tutti lo sanno, ha di mira l'avanzamento. E sta bene. Io non ho ancora udito combattere da alcuno l'utilità dell'avanzamento in materia degli impieghi. Tutti credono che l'impiegato adoperi energia e zelo maggiore per arrivare ai gradi più alti; avanzarsi non è tanto arrivare ad una dignità superiore, ma è anche giungere ad uno stipendio maggiore.

Or bene, la stessa emulazione che spinge l'impie-

gato in tutta la vita a cercare una posizione superiore, fa sì che negli ultimi momenti della sua carriera egli cerchi la posizione per ottenere una pensione maggiore. Lo stimolo ultimo che rimane all'impiegato che si trova all'estremo orlo della sua carriera non è più la prospettiva dello stipendio, ma la prospettiva della pensione.

Vi è d'altronde un'altra considerazione analoga a quella che ebbi l'onore di esporre davanti alla Camera. Alti magistrati di età molto avanzata che non possono più prestare alcun utile servizio non si oserà metterli a riposo per la grande ragione che la loro collocazione a riposo costituirebbe per loro una diminuzione notevole del loro stipendio.

Non credo poi che le considerazioni delle finanze possano pesare grandemente in questa materia, perchè non credo che le pensioni eccedenti le lire 8000 rappresenterebbero un molto notevole aggravio.

Se si credono le finanze angustiate si voti la riduzione degli stipendi. Io questo troverei logico; ma infine io conchiudo e mantengo il principio che la pensione deve essere in proporzione collo stipendio, perchè per me la pensione è la continuazione dello stipendio, come per l'impiegato gli anni che si succedono sono sempre la continuazione della medesima vita.

Io quindi appoggio l'emendamento dell'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. La questione che ora si tratta è troppo strettamente collegata con quella dell'articolo 33 per poter restringere il confine della discussione. Se la Camera consente ad ascoltarmi nel merito della riduzione generale delle pensioni a lire 8 mila, io percorrerò tutto il campo della grave controversia. In caso contrario serberò la parola ad altra occasione.

Voci. Parli! parli!

BROFFERIO. Ebbene, o signori, io mi arrenderò al voler vostro e comincerò per ricordarvi in quale condizione di cose facesse il Piemonte questa suprema riduzione delle pensioni, e da quali motivi fosse a ciò consigliato.

Il Piemonte già aveva sostenuta una prima campagna d'Italia e si apprestava con inegualissime forze a sostenere un secondo conflitto.

A tal uopo non eravi sacrificio che non si giudicasse necessario. Oh! che lieti tempi erano quelli per noi! Tempi di vergini speranze, di sublime entusiasmo, di generose abdicazioni!

Nei primi giorni in cui s'inanguravano le nostre discussioni parlamentari, seguendo il prescritto dello Statuto che accordava una congrua indennità al presidente della Camera, si faceva la proposta di corrispondergli un onorario di 25 mila lire annue.

Incontante si levò il presidente, che era allora Vincenzo Gioberti, e si levò con lui tutta la Camera, e fra gli applausi fragorosi delle gallerie si rinunziò alla indennità del presidente.

Similmente i questori avevano diritto ad una notevole retribuzione, ed incontante i questori rinunziarono anch'essi.

Poco stante venne in seggio il Ministero democratico: e si videro i ministri, dei quali vedo qui presenti i signori Rattazzi, Sineo, Ricci e Tecchio, si videro con unanime slancio ridurre il loro stipendio di lire 25 mila a 15 mila, così che tutto quel Ministero costava allo Stato poco più di 70 mila lire. Stuccati poi dal titolo di eccellenze che i ministri per lo addietro si assumevano, rigettarono ogni titolo, ogni onorificenza, e le loro eccellenze furono surrogate dal semplice appellativo, che oggi pur dura, di signori ministri.

Venne in ultimo la proposta della riduzione che oggi esaminiamo; e dopo alcune calde parole di patria che pronunciò qualche oratore, tutti sorsero i deputati, e primi fra essi gl'impiegati che sottoscrivevano la propria condanna di gran cuore e fra il grido unanime di *viva l'Italia!* quella riduzione ebbe il generale suffragio.

Perchè, o, signori così procedeva il Piemonte? Perchè le economie più strette e le tasse più larghe ci erano prescritte dalla necessità di combattere l'Austria per dar base all'Italia; perchè nessun sacrificio personale sembrava troppo grande per aver danaro da convertire in cannoni, in soldati, in propugnacoli per resistere allo straniero al grido di *viva l'Italia!* tutto ci pareva facile a compiere, lieve a sopportare. (*Bene!*)

Tali erano le contingenze politiche che ci consigliavano; ora vi dirò quali fossero le considerazioni di fatto e di diritto che ci davano allora conforto.

A quel tempo noi vedevamo come i più grossi, i più grassi pensionati a carico dello Stato fossero, tranne qualche eccezione, coloro che, in occasione della battaglia di Novara, avevano introdotto gli Austriaci in Piemonte: coloro che avevano per quarant'anni perseguitati gl'Italiani colpevoli di amar troppo l'Italia: coloro che in abito di cortigiano consigliavano il Re, che pur era generoso e grande, a rompere il petto dei liberali colle palle soldatesche: coloro che in abito di canonici, di vescovi, di gesuiti e di gesuitanti assassinarono il pubblico insegnamento con dottrine di corruzione e indicevan guerra mortale al progresso in nome di un Dio che nel vangelo insegnava la libertà e l'eguaglianza.

E che? dicevam noi: dobbiamo permettere che si impoverisca lo Stato per arricchire i suoi nemici, per impinguare quelle vipere che scaldò tanti anni nel suo seno, per somministrar mezzi ai suoi carnefici di fabbricar nuovi ceppi, ed affilar nuove scuri?

Si metteva in campo anche allora qualche scrupolo di retroattività, e mi ricordo che molto acconciamente parlava in proposito il deputato Pallieri.

Ma era lieve rispondere, e si osservava che non è retroattiva una legge la quale dispone per il futuro, e non ha esecuzione che dal giorno della sua pubblicazione, rispettando i lucri che si raccolsero nel passato; era lieve soggiungere che quando grandi argomenti di

TORNATA DEL 16 GENNAIO

pubblica moralità e di suprema giustizia il comandavano, anche i romani legislatori non si lasciavano trattenere da qualche dannoso rispetto verso le iniquità del passato. E qui era appunto il caso di esclamare come gli antichi giureconsulti: *summum jus, summa injuria*.

Del resto fosse pur vero che qualche riguardo di civile diritto stesse contro di noi, parlava altamente in favor nostro il diritto rivoluzionario, in virtù del quale noi sedevamo allora e sediamo adesso in questa nazionale Assemblea. (*Bravo! Bene!*)

Allorchè un popolo insorge e vuole costituirsi, e vuol combattere, e vuol vincere, guai a lui se si smarrisce per via; egli deve procedere seriamente, risolutamente, e sfidare ogni pericolo ed abbattere ogni ostacolo.

Tale è il diritto della rivoluzione che sulle rovine del passato ci chiama a fondare l'Italia sulla speranza dell'avvenire.

Forse così non fecero i nostri oppressori nel 1814, al tempo di quella disastrosa restaurazione che sparse tanto lutto in tutta quanta Europa?

Quei famosi restauratori non si posero in cospetto nè Codici, nè leggi, nè diritti acquisiti, nè paure di retroattivi provvedimenti. Si posero tutto sotto i piedi; persino gli atti pubblici, persino i testamenti, persino le sentenze dei supremi tribunali. (*Sensazione*)

Quei soldati italiani di Napoleone che sotto la bandiera tricolore della Francia aveano difeso col sangue l'onore d'Italia, venivano dimessi, venivano spogliati del grado e dello stipendio, venivano in ogni più reo modo avviliti, e tutti gl'impieghi, tutti gli stipendi, tutti gli onori erano per quei vecchi reazionari che lavorarono quindici anni a ricondurre la servitù nel paese.

Nè ciò succedeva soltanto a Torino; ma a Roma, a Napoli, a Milano, a Venezia, dovunque, e la povera Italia era per molti lustri condannata a scellerati martirii.

Si dirà forse: non prendiamo esempio dai nostri nemici, ed appunto perchè essi hanno operato iniquamente, noi dobbiamo operare con bontà ed essere generosi.

Signori, queste parole sono state sempre la condanna del partito liberale. In politica la generosità coi nemici che vi tengono il coltello alla gola è insensatezza. Io non consiglio ingiustizia, ma saggie e supreme risoluzioni.

Abbiamo noi domandato, quando abbiamo soppresso i conventi, se si opponessero i diritti acquisiti del clero, i diritti antichi dei preti, dei frati, dei canonici, in virtù dei testamenti sollecitati all'origliere dei moribondi, o di remissione di peccati a coronati delinquenti? Se in tempi di rivoluzione si dovesse procedere con questi scrupoli, sapete che cosa avverrebbe? Avverrebbe che i morti dei secoli passati governerebbero i vivi dell'età che corre: i campi ora lieti di biade e di vigneti sarebbero seminati di tombe, e dal loro seno

sorgerebbero gli estinti a gridarci: indietro, la terra è nostra! (*Bravo!*)

Signori, lo stato del Piemonte in quei giorni era forse diverso dallo stato presente dell'Italia? Allora dovevamo apprestarci alla guerra, ed ora a che cosa vogliamo noi apprestarci? Siamo qui consolati forse da qualche aurora di pace? Possiamo forse credere che i nostri nemici lasceranno Roma e Venezia per farci atto di cortesia?

Or bene, ciò che allora faceva il Piemonte, faccia ora Italia; e la nostra definitiva vittoria non sarà dubbia.

Io poi non mi lascio muovere dalle considerazioni di carità fatte dal deputato Allievi in favore di quelli che al termine della loro carriera dovrebbero condurre una vita meno agiata. Prima di tutto, 8 mila lire sono ben sufficienti per vivere comodamente.

Inoltre quelli che ebbero per quarant'anni un lauto trattamento di 12, di 16, di 20, di 25 mila lire, è da credere che non saranno stati così spensierati da gettare tutto il loro stipendio per la finestra, per essere ridotti alla sola pensione del Governo.

Se voi accettaste l'emendamento Mosca, sapete che cosa avverrebbe?

Voi avreste due contrarie leggi, una pel Piemonte, un'altra per Napoli e Palermo. No, signori, permettetemi di dire che se noi avemmo i nostri reazionari, i nostri oppressori, ne ebbero pure in gran copia Napoli e Palermo (*Sì! sì!*); anche voi aveste sicari che si macchiarono le mani nel sangue dei fratelli Bandiera, che ruppero il petto a Bentivegna, che assassinarono Pisacane, e popolarono le carceri orrende dei più benemeriti cittadini dell'Italia. Anche colà e vecchi magistrati, e vecchi generali, e vecchi prelati che sollecitavano le vostre pensioni sarebbero pronti a tradire la causa della patria, ed a ricominciare le antiche persecuzioni, a rinnovare i supplizi antichi.

Signori, io spero che i nostri nuovi colleghi che portarono in quest'aula il grande sussidio a noi Piemontesi e dei loro lumi e del loro patriottismo, vorranno aiutarci a compiere la grande impresa che abbiamo incominciata. Sì, voi, o signori, non mancherete di compiere sacrifici ben maggiori di quelli che abbiamo fatti, e che mercè vostra, l'unità italiana cesserà finalmente di essere un desiderio. (*Vivi segni d'approvazione*).

DE FILIPPO, relatore. Non seguirò l'onorevole Brofferio nel sistema da lui tenuto, di confondere la questione, la quale può sorgere dall'articolo 38 e quella già sorta dall'articolo 19, poichè mi pare che la Camera abbia già deciso che debbasi fare una distinzione, e di limitare la discussione esclusivamente sull'articolo 19 e sul secondo alinea dell'articolo 18, riserbandomi la discussione dell'articolo 38 allorchè si parlerà delle disposizioni transitorie; quindi mi riservo di rispondere all'onorevole Brofferio, allorchè verrà il momento in cui s'aprirà la discussione sull'articolo 38.

Ora dirò due parole soltanto per sostenere l'articolo 19, unitamente al secondo comma dell'articolo 18, nel

modo come fu votato dal Senato e proposto dalla Commissione.

Io prego gli onorevoli oratori i quali vorrebbero che un *maximum* della pensione fosse eliminato da questa legge, di riflettere che la pensione che si concede agli impiegati non è solo conseguenza della ritenuta che l'impiegato rilascia sul suo stipendio, ma ha per base eziandio la liberalità del Governo.

Ora, quando si tratta di liberalità, l'approvazione di questo principio va anche sottoposta ad un duplice criterio: posizione del beneficiato, condizioni di colui che beneficia.

Io domando: ma un impiegato il quale può liquidare una pensione per lire 8000, parmi che abbia uno stipendio, che difficilmente, salvo rare eccezioni, percepiscono altri impiegati. Noi sappiamo che i segretari generali dei Ministeri non hanno per intero stipendio che 8000 lire l'anno.

Ora, dico io, quale è quella posizione d'impiegato che con 8000 lire l'anno non possa essere decentemente sostenuta? Un pensionato, a mio avviso, riceve anzi al di là di quello che egli potesse augurarsi, allorchè il *maximum* della sua pensione raggiunga nientemeno che l'egregia cifra di lire 8000.

Bisogna poi, come io diceva, stabilire un secondo criterio, la liberalità del beneficiante; e questo riguarda la condizione delle nostre finanze. Ebbene io lo dichiaro francamente, se io avessi dovuto fare un emendamento a questo articolo l'avrei fatto nel senso di aumentare il *minimum* della pensione da 150 lire a 200, a 300, ma mai per impedire che un *maximum* ci fosse per coloro che godono di alti stipendi, che godono di pensioni, le quali certamente sono superiori ai bisogni di qualunque ordinata e non lussureggiante posizione sociale. Ma quando la Camera si è mostrata così severa, così rigorosa contro la Commissione in talune proposte tendenti ad agevolare, a migliorare la condizione degli impiegati infelici, non posso mai immaginare che in questa circostanza voglia sopprimere l'articolo 18, e non sanzionare quel limite che la Commissione d'accordo col Ministero prega la Camera perchè sia mantenuto.

Voci a destra. Ai voti!

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti sull'emendamento Mosca debbo annunziare alla Camera come fu deposto sul banco della Presidenza un emendamento del deputato Sanguinetti, il quale consisterebbe nel riunire insieme l'articolo 19 e la seconda parte dell'articolo 18 in modo da togliere quei dubbi cui accennava l'onorevole Ferraris.

L'articolo 19 verrebbe così concepito:

« Il *maximum* delle pensioni civili è fissato in ogni caso a lire 8000.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8000. »

MINGHETTI, ministro per le finanze. È più chiaro.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti quest'articolo è necessario deliberare sull'emendamento Mosca, il quale propone che si sopprimano le parole: *senza che si possa però eccedere le lire 8000*; come è necessario anche mettere ai voti l'emendamento del deputato Bellazzi, il quale propone la soppressione dell'articolo 19 della Commissione, il quale stabilisce che il *maximum* sia fissato a lire 8000.

Inoltre il deputato Brofferio propone il seguente emendamento all'articolo 19:

« Le pensioni civili non potranno eccedere le 8000 lire, e quelle eccedenti dovranno essere ridotte. »

COLOMBANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

MANCINI. Quello verrà nelle disposizioni transitorie.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Questa è una questione d'ordine; io credo che sulla prima parte l'emendamento Mosca può essere votato, perchè stabilendo una massima generale, nulla toglie all'andamento della questione.

Quanto al secondo emendamento proposto dall'onorevole Brofferio, veramente mi sembra che il suo luogo sia nelle disposizioni transitorie. (*Si! Va là*)

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio acconsente?

BROFFERIO. Vi acconsento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Mosca, il quale consiste nel sopprimere le parole: *senza che si possa eccedere le lire 8000*.

La parola è al deputato Colombani.

COLOMBANI. Io credo che la redazione della legge non farebbe che guadagnare quando, senza adottar l'idea, ma pure adottando la lettera della proposta dell'onorevole Mosca, si sopprimessero appunto le parole: *senza che si possa eccedere le lire otto mila*. Inquantochè, se si lasciasse com'è e come io proporrei l'articolo 19, resterebbe implicitamente assegnato questo limite massimo anche all'impiegato che dopo quarant'anni di servizio avesse diritto alla pensione.

Dunque, io non solo propongo che si rigetti l'idea, se non la lettera, dell'emendamento Mosca; non solo propongo che si rifiuti la nuova redazione accettata dalla Commissione; ma voto perchè si mantenga la redazione della proposta ministeriale con questa sola modificazione, che vengano sopprese le parole: *senza che si possa però eccedere le lire otto mila*.

È una semplice questione di redazione.

Voci. È sempre lo stesso.

PRESIDENTE. Siccome però il deputato Sanguinetti ha proposto un emendamento che io debbo mettere ai voti, essendo stato appoggiato, e siccome i due emendamenti Mosca e Bellazzi verrebbero a formare un sottoemendamento dell'emendamento Sanguinetti, così metto prima a partito gli emendamenti Mosca e Bellazzi, poi l'emendamento Sanguinetti, e infine l'articolo del Ministero colla modificazione proposta dal deputato Colombani.

TORNATA DEL 16 GENNAIO

COLOMBANI. Certo io aderirò a questo modo di votazione, purchè l'emendamento Mosca sia deciso consistere non solo nella soppressione delle parole *senza che si possa eccedere le lire 8000*, ma anche nel rifiuto dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti propone di fondere la seconda parte dell'articolo 18 coll'articolo 19 formando questo solo articolo 19.

« Il massimo delle pensioni civili è fissato in 8000 lire.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8000. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Ora metto ai voti l'emendamento Mosca.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento Bellazzi, il quale, consistendo nella soppressione dell'articolo 19, viene a formare un sottoemendamento all'emendamento Sanguinetti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo secondo la proposta Sanguinetti.

(È approvato).

In questo modo l'articolo 18 non ha più la seconda parte, ed è approvato l'articolo 19.

« Art. 20. Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 30 anni, e della metà, se supera i 20 anni.

« Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'articolo 19. »

A quest'articolo sono proposti due emendamenti: uno del deputato Massarani così concepito:

« Qualora le infermità derivanti dalle cause indicate nell'articolo 2 avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ad una pensione eguale alla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio *effettivo*, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dall'articolo 19. »

Ve ne ha un altro del deputato Bellazzi in questi termini:

« Nel caso espresso nell'articolo 20 si seguiranno le seguenti norme:

« a) La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà.

« b) L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno diritto al *maximum* della pensione.

« Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata, qualunque sia, dei servizi prestati.

« c) Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se l'impiegato non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio. »

Il deputato Massarani ha la parola per svolgere il suo emendamento.

MASSARANI. Io aveva presentato il mio emendamento all'articolo 20 pel caso che fosse dalla Camera accolto il precedente mio emendamento all'articolo 18.

Evidentemente io aveva intenzione di mettere in armonia le disposizioni dell'articolo successivo con quelle che fossero state introdotte nell'articolo antecedente.

Essendo stato respinto il mio primo emendamento, ritiro quello presentato all'articolo 20.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Macchi, il quale si è appropriato l'emendamento dell'onorevole Bellazzi.

MACCHI. Io credo che non faccia bisogno di spendere molte parole per quest'emendamento stato proposto dall'onorevole Bellazzi; imperciocchè le proposte di quest'emendamento sono pienamente conformi ai principii che vennero sostenuti da questa Camera quando trattossi delle pensioni da accordarsi agli impiegati che cadranno vittime nella repressione del brigantaggio, ed a cui ha reso omaggio anche il ministro dell'interno.

Il ministro ha ricordato in tale circostanza che adottando questi provvedimenti generali, il Governo verrà esonerato dalla necessità di dovere per casi speciali fare apposite leggi, come molto lodevolmente ha fatto per la povera vedova del benemerito Grasselli, che fu assassinato in Bologna nell'eseguitamento del proprio ufficio.

Dietro a ciò, vede la Camera che io mi trovo dispensato dal fare un lungo discorso, e per queste ragioni spero che essa vorrà adottare quest'emendamento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. La proposta dell'onorevole Bellazzi non può essere accettata dal Ministero, perchè essa modifica l'articolo, e non istà più in relazione con tutta l'economia della legge.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Bellazzi sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

SINEO. Io pregherei la Commissione di riportare nuovamente il suo esame sul tenore dell'articolo che ora si sottopone alla votazione della Camera. Vorrei domandarle, se essa sia ben sicura, che quest'articolo, come è concepito, provveda a tutti i casi ai quali e la Commissione stessa e la Camera unanimi hanno intenzione di provvedere.

Io non ho bisogno di ricordar qui le disgrazie sofferte nell'Italia meridionale da certi nostri valorosi che caddero nelle mani dei briganti, i quali certo ven-

nero posti in condizioni deplorabili, senza che per altro si potesse materialmente loro applicare quest'articolo.

Non isvilupperò di più la mia idea, perchè mi pare che debba essere capita senz'uopo di altre parole.

Io dunque bramerei che quest'articolo ritornasse alla Commissione....

DE FILIPPO, relatore. Domando la parola.

SINEO.... perchè la medesima proponesse una nuova redazione che corrisponda più pienamente allo scopo che tutti ci proponiamo.

DE FILIPPO, relatore. Parla della morte?

MINGHETTI, ministro per le finanze. No, parla di altre ferite; ma sono tutte qui contemplate nell'articolo 2°. Se l'onorevole Sineo avesse portato la sua attenzione all'articolo 2° avrebbe visto che tutto è qui contemplato.

SINEO. Domando perdono. Ritenga il signor ministro che io non parlo del principio dell'articolo 19. Io so benissimo ch'esso si riferisce all'articolo 2. Ma domando se noi vogliamo fare distinzioni che non hanno ragione di essere nell'applicazione dell'alinea.

Domando, a cagion d'esempio, se un impiegato avesse perduto l'uso delle sue facoltà mentali, per effetto di commozione cerebrale, e così una disgraziata famiglia fosse privata dell'opera e della direzione del suo capo per ragione di danni sofferti in qualche deplorabile occasione; io domando se voi non vorrete che quest'uomo, che la sua famiglia godano di un assegnamento simile a quello che si accorderebbe se a quell'impiegato si fosse fatta amputazione di una mano o di un piede.

È ben più terribile calamità il non avere più l'uso della propria intelligenza, che l'essere privo di una mano o di un piede.

Volete forse che quando il pregiudizio è maggiore, il compenso sia minore? Voi non dovete permettere che la legge nella sua applicazione dia luogo a questa anomalia.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

DE FILIPPO, relatore. Il dubbio che mette innanzi l'onorevole Sineo a me pare che sia risolto pienamente dall'articolo 2, il quale dice:

« L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi.

Dunque qualunque sofferenza, qualunque infermità s'incontri da un impiegato nell'esercizio delle sue funzioni è sovvenuta da questa legge colla prima parte dell'articolo 2; quindi la congestione cerebrale di cui parla l'onorevole Sineo è anche contenuta in quest'articolo 2.

La legge ha creduto di dover estendere alquanto il beneficio a favore di questi impiegati nei casi i più gravi, e ne ha specificati alcuni, cioè quando le infer-

mità derivanti dalle cause indicate in detto articolo avessero prodotto una cecità, l'amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani; ma questa specificazione non toglie che qualunque altra infermità abbia potuto colpire un impiegato non sia contemplata nelle disposizioni di quest'articolo.

SINEO. Ma no!

DE FILIPPO, relatore. Ma perchè no? È detto espressamente nell'articolo che ho letto « per ferite riportate o per infermità contratte nell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile, ecc. »

Dunque si concede la pensione malgrado che l'impiegato non ne abbia ancora diritto, sia per la sua età, sia per gli anni di servizio.

Quindi si viene ad una distinzione, e si dice: « ove l'infermità abbia prodotta la cecità, un'amputazione, o la perdita assoluta delle mani. »

In questo caso è migliorata la loro pensione, ma questo non toglie che qualunque specie di malattie, la quale venga a colpire un impiegato, non gli dia un diritto al beneficio dell'articolo medesimo; quindi non pare che il caso di cui parla l'onorevole Sineo non sia stato preveduto, salvochè egli non voglia una maggiore specificazione ed una enumerazione di tutte le specie d'infermità che possano verificarsi in un impiegato, che lo rendano impotente al servizio, e secondo la maggiore o minore intensità, proporzionare la pensione; ma la legge non deve discendere ai particolari, indicando ciascuna specie di malattie per vedere quale di esse meriti un favore maggiore o minore.

In una legge questo è impossibile, ed anzi sarebbe molto pericoloso.

Mi pare adunque che questi schiarimenti di cui avea bisogno l'onorevole Sineo siano sufficienti per indurlo a ritirare, se lo crede, il suo emendamento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola per chiudere se fosse possibile questa discussione, perchè non so dove possa andare a finire, se si continua.

L'onorevole Sineo non ha che una cosa sola a fare, cioè respingere il secondo paragrafo; allora egli avrà una sola ed unica disposizione per tutte le malattie. Ma se gli viene in mente di volere andare a studiare tutte le malattie possibili, pesarle nella loro gravità per concludere se equivalgono alla cecità, alla mancanza di mani, all'amputazione, allora bisognerebbe fare non un articolo di legge, ma una specie di trattato di chirurgia.

SINEO. Non voglio votar contro, anzi...

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo alla seconda parte dell'articolo 20 dopo le parole: « perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, » propone si aggiunga: « o altrimenti l'impossibilità al lavoro. »

Il deputato Colombani ha facoltà di parlare.

COLOMBANI. Vi rinuncio, dopo le spiegazioni date.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sineo.

SINEO. Il mio emendamento è giustificato dalle cose che ho detto poc'anzi. Il favore che fate a quello che

TORNATA DEL 16 GENNAIO

è diventata cieco, a quello a cui sono state amputate le mani od i piedi, debbe per identità di ragione estendersi a qualunque altro che sia stato messo nell'impossibilità del lavoro. Prego la Commissione di esaminare se questo non entri perfettamente nel suo disegno.

PRESIDENTE. Domando se la Camera appoggia l'emendamento del deputato Sineo.

(È appoggiato).

Ora lo metto ai voti.

SINEO. Sarebbe bene che la Commissione si spiegasse.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del deputato Sineo?

DE FILIPPO, relatore. No. Io l'ho già combattuto.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Sineo.

(Fatta prova e controprova, non è ammesso).

Ora metto ai voti l'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

(La Camera approva).

« Art. 21. L'indennità, di cui è parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

« Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2000 ed a tanti diciottesimi sulla rimanente somma. »

PANATTONI. Domando di fare un'osservazione.

Io prego il signor ministro di voler avvertire, se potesse ammettere un miglioramento in quest'articolo.

Con esso s'accordano tanti dodicesimi per indennità, quanti sono gli anni di servizio. L'articolo 3 per altro fissa che non sarebbe concessa indennità, se non a coloro i quali avessero già prestato dieci anni di servizio. Dunque per prima misura d'indennità si accordano dieci dodicesimi di un'annata di stipendio. Ma allora la questione si residuerebbe unicamente agli altri due dodicesimi.

Quindi io domando al signor ministro, se quando trattasi di stipendi limitati a lire due mila o al disotto, non sarebbe meglio di dire francamente che *quelli i quali hanno servito più di dieci anni otterranno una indennità equivalente ad una annata di stipendio?* Così toglierebbersi quel conto minuto dei dodicesimi che spicciola troppo ed abbassa il valore morale della indennità.

PRESIDENTE. Propone un emendamento?

PANATTONI. Vedo che il signor ministro ne farebbe una questione; ed allora io dichiaro che l'emendamento non lo propongo; perchè mi accorgo non essere questo un buon tempo per gli emendamenti! (*ilarità*)

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, metto ai voti l'articolo della Commissione.

(È approvato).

« Art. 22. La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo ha diritto ad una parte della pensione

di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

« La vedova nelle condizioni sopraddette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio, ed all'indennità come all'articolo 21 quando abbia servito meno di 25 anni e più di 10.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

A questo articolo il deputato Restelli...

DE FILIPPO, relatore. Accettiamo l'emendamento Restelli.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Veramente io lo credo superfluo; perchè quando si dice: « La vedova contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione, » evidentemente si sottintende *per colpa di lei*, ma poichè l'onorevole Restelli crede necessario aggiungere quelle parole, io non mi oppongo.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione parimente crede che per verità il suo articolo sia sufficiente, ma siccome si tratta di chiarire, di toglier dei dubbi, accetta con piacere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo coll'emendamento del deputato Restelli.

RESTELLI. Ci è anche il secondo, il quale è così concepito:

« È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale fosse stata emanata come sopra sentenza definitiva di separazione di corpo. »

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sì, accetto.

DE FILIPPO, relatore. È una conseguenza logica, poichè lo Stato non deve pagare una pensione una volta che la moglie dell'impiegato se n'è resa incapace, perchè con la sua condotta ha dato luogo alla separazione personale; è come se questa donna, in quanto al diritto di domandare la pensione, fosse morta; siccome la pensione è reversibile, così è devoluta alla prole, la quale non ha alcuna colpa nella separazione personale della madre.

Quindi è giusto e logico l'emendamento Restelli.

RESTELLI. Allora rinunzio allo sviluppo di questo emendamento, postochè è accettato dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 coll'emendamento proposto dal deputato Restelli, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questo cessò dal ser-

vizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

« La vedova nelle condizioni sopraddette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo venticinque anni di servizio.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

« È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale fosse stata emanata come sopra sentenza definitiva di separazione di corpo. »

(È approvato.)

« Art. 23. La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni, in virtù dello articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'articolo 17. »

A quest'articolo il deputato Bellazzi propone il seguente emendamento:

« La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni in virtù dell'articolo precedente, sarà eguale alla metà di quella, » ecc.

Propone pure che sia soppresso il secondo alinea.

Il deputato Macchi è presente ?

(Non è presente.)

Non essendo presente il deputato Macchi, nè il deputato Bellazzi, porrò ai voti l'emendamento del deputato Bellazzi.

Domando prima se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 23 come è stato proposto dalla Commissione colla variante per cui in fine si direbbe articolo 18 invece di articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 24. La pensione si perde:

« Dalla vedova che passi ad altre nozze;

« Dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

« Dalle figlie anche di minore età, quando abbiano contratto matrimonio. »

A questo articolo è proposto dal deputato Bellazzi il seguente emendamento:

« I figli dell'impiegato che ha perduto la vita in servizio comandato avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie degli impiegati, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

« Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti

egliano cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle, secondo le norme anzi indicate. »

Il deputato Macchi ha la parola per isvolgere questo emendamento.

MACCHI. Rinuncio allo sviluppo nel desiderio che la discussione proceda al suo termine.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento Bellazzi sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 25. Il Governo stabilirà con apposito decreto reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

« Le quote degl'individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri ».

A questo articolo il deputato Bellazzi propone il seguente emendamento:

« I figli degl'impiegati civili menzionati all'articolo 23 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti forestali, veterinari e di arti e mestieri.

« Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova di idoneità ».

Domando al deputato Macchi se intende svolgere questo emendamento.

MACCHI. Richiamando alla memoria della Camera le parole che ho dette poco fa intorno ad altro emendamento che era press'a poco di questa natura, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Domando alla Camera, se intende appoggiare l'emendamento proposto dal deputato Bellazzi all'articolo 25.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 25 come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 26. Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite nei relativi provvedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

(È approvato.)

« Art. 27. Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova ».

Il deputato Bellazzi propone che s'inserisca prima di quest'articolo il seguente:

« Durante la liquidazione della pensione sarà assegnata all'impiegato collocato a riposo, od alla vedova ed agli orfani dell'impiegato defunto, un'anticipazione non maggiore di due terzi della pensione probabile da stabilirsi ».

Il deputato Macchi ha la parola.

MACCHI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Domando se l'articolo proposto dal deputato Bellazzi sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto ai voti l'articolo 27 quale fu proposto dalla Commissione.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 28. Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

« Art. 29. Le rate mensili non reclamate entro due anni sono prescritte.

« Art. 30. Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primogiorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

« I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

« Art. 31. Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

« Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione;

« Per destituzione dall'impiego, quando il ministro del ramo a cui appartiene l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »

CRISPI. Domando la parola.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Crispi.

CRISPI. Chiedo alla Camera che voglia sopprimere da quest'articolo l'alinea secondo, il quale, anziché aver posto nella legge sulle pensioni, dovrebbe far

parte di quella sullo stato degli impiegati, che ci fu promessa dal Ministero in diverse occasioni.

Questa disposizione dà una grande latitudine di arbitrii al potere esecutivo. Inoltre essa va a pregiudicare i diritti acquisiti d'impiegati, i quali provengono dall'amministrazione del soppresso regno delle Due Sicilie.

Nelle provincie meridionali le pensioni non erano un favore dello Stato per coloro che lo avevano servito, erano piuttosto il frutto della ritenuta che ogni impiegato era obbligato a rilasciare sul suo stipendio.

Voci. È verissimo.

CRISPI. Nei decreti del 3 maggio 1816, 27 novembre 1819 e 25 gennaio 1823 era stabilito che le ritenute dovevano costituire una cassa a parte, e formare in conseguenza il così detto *monte delle vedove e dei ritirati*.

Il Governo non era che un semplice amministratore, e conformemente alla legislazione colà in vigore non era mai permesso che al destituito potesse essere tolta la pensione.

Stabilendo ora nella nuova legge, prima di aver date quelle disposizioni che sieno necessarie a garantire lo stato degl'impiegati, che la destituzione può trarre con sé la perdita della pensione, per una retroattività che è impossibile di evitare, voi andrete a colpire diritti acquisiti e a minacciare l'avvenire degli antichi e dei nuovi impiegati.

In un'altra tornata il commissario regio incaricato della difesa di questa legge parmi avesse detto che i destituiti non avessero cotesto diritto in Napoli ed in Sicilia.

Io credo che l'onorevole commissario regio sia caduto in errore sostenendo cotesta tesi.

Tanto nei decreti del 1816 e del 1819, quanto in quello del 1823, non è previsto il caso che la destituzione porti nei destituiti caducità del diritto al conseguimento della pensione.

Ci fu un tempo in cui siffatta questione fu proposta e sciolta nel Napoletano.

Come tutti sanno, le leggi amministrative nelle provincie meridionali traggono origine dal dominio francese. Tra il novembre 1808 e l'agosto 1812 colà era stata pubblicata sulle pensioni tutta una legislazione, che poscia venne in molte parti migliorata col ritorno dei Borboni. Nel 1814 essendo sorto il dubbio, se mai gl'impiegati destituiti potessero essere privati della pensione, il caso fu mandato ad esaminare al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato decise che il potere esecutivo non avesse mai questa facoltà, e la sua deliberazione venne sovranamente approvata il 12 luglio 1814.

La Camera mi permetterà che io possa leggerle il dispositivo di cotesta deliberazione.

MANCINI. Legga anche i motivi.

CRISPI. Io volevo restringermi al dispositivo, ma poichè mi si chiede di leggerne i motivi lo farò volentieri, convinto che non possono nuocere in alcun modo alla mia tesi:

« Il Consiglio di Stato, visto il rapporto del ministro delle finanze relativo a doversi dichiarare decaduto dal diritto alla pensione (il ministro delle finanze di Napoli era di parere che dovessero dichiararsi decaduti dal diritto della pensione g'impiegati destituiti); visto il rapporto del ministro delle finanze relativo a doversi dichiarare decaduto dal diritto della pensione di ritiro ogni impiegato civile che malgrado il concorso dei requisiti voluti dalla legge, si trovasse destituito con disposizione governativa per causa della mala condotta in impiego;

« Udito il parere delle sue sezioni riunite di legislazione e finanza;

« Considerando che un impiego altro non è che una locazione di opera al Governo che ne paga la corrispondente mercede, e che in questo aspetto, cessata per parte dell'impiegato la possibilità di servizio, viene egualmente per quella del Governo a cessare l'obbligo della corresponsione governativa;

« Considerando che in conseguenza di questo principio la pensione di ritiro è fondata sopra tutt'altra causa che quella del solo impiego (il principio costitutivo allora era diverso di quello che fu poi), e che essa è meno una corresponsione dovuta all'opera attuale, che una ricompensa generalmente concessa all'utilità ed alla fedeltà di quella che si è per un corso determinato di anni prestata;

« Considerando che la destituzione di un impiegato distrugge l'ipotesi di questa utilità e fedeltà di servizio, e quindi i motivi d'ogni pensione per tal dipendenza;

« Considerando però che una destituzione, la quale nel togliere il soldo dell'impiego attuale operi l'altro effetto d'estinguere ogni diritto ad una pensione avvenire, è una punizione assai grave, e che nessuna pena può darsi senza un preventivo giudizio che giustifichi l'esistenza e l'imputabilità del fatto per cui la pena è irrogata; che sarebbe egualmente fatale alla libertà civile d'ogni uomo, che alla tranquillità particolare di ogni impiegato l'adozione di qualunque principio contrario;

« Considerando inoltre che anche nel caso di una destituzione meritata, la famiglia del destituito viene, benchè innocente, colla perdita d'ogni pensione ad essere così crudelmente punita come il vero autore della colpa, e che può un Governo benefico trovare in questa considerazione un motivo di pietà per non lasciarla in un totale abbandono;

« È d'avviso:

« 1° che la destituzione di un impiegato civile, economicamente ordinata, non tolga il diritto alla pensione di ritiro, che possa per altre cause spettare al destituito impiegato;

« 2° Che debba essa operare l'effetto indicato allora solamente che sia stato provato *giuridicamente vero ed imputabile il fatto imputato* (il che importa che ci voleva una condanna del tribunale);

« 3° Che in questo caso ancora la famiglia del reo

possa, non per altre considerazioni, che per quelle della sola pietà, esser degna di un caritatevole soccorso, limitato a ciò a cui avrebbe potuto aver diritto, se invece della destituzione fosse in quel momento avvenuta la morte del destituito.

« Approvato, Napoli, 12 luglio 1814.

« GIOACCHINO NAPOLEONE. »

Dunque fu ritenuto che non c'era diritto nel Governo di privare della pensione l'impiegato destituito economicamente, e che perchè potesse essergli tolta, ci voleva una condanna giudiziaria. E avvertite che così opinavasi sotto una legislazione che considerava la pensione una generosa ricompensa all'utilità e alla fedeltà dell'impiegato.

Quando furono pubblicate le leggi sulle pensioni in Napoli e Sicilia, non si ordinò che alla destituzione debbano esser congiunte coteste conseguenze.

MANCINI. Domando la parola.

CRISPI. Si prescrive unicamente che la pensione poteva essere perduta (ciò è nell'articolo 2 del decreto del 18 agosto 1817, e nell'articolo 17 del decreto del 25 gennaio 1823) per effetto di una condanna criminale.

Abbiamo noi una classe d'individui destituiti in varie epoche dal loro ufficio. Il Ministero, a cui più volte si è ricorso per simile argomento, non tenne, nelle sue risoluzioni, una giurisprudenza costante. Egli, come in tutto, ha avuto per norma il suo beneplacito, ciò che avveniva spessissimo anche sotto il Governo assoluto.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

CRISPI. Abbiamo dunque un buon numero d'impiegati destituiti a cui fu negata ogni pensione; ne abbiamo degli altri i quali, malgrado la precedente esonerazione dal loro impiego, ebbero dai ministri attuali, ed anche dai loro predecessori, il decreto che li metteva a riposo, in conseguenza di che le loro pensioni furono liquidate dalla Corte dei conti.

Per me, come accennai in sul principio del mio discorso, il Governo non ha il diritto di privare l'impiegato destituito della pensione che per giustizia è a lui dovuta. Esso non aveva cotesto diritto nelle provincie meridionali sotto l'impero delle abolite leggi francesi, che ritenevano le pensioni come un favore; non può molto meno averlo sotto le leggi napoletane e siciliane, per le quali la pensione era il corrispettivo valore di quelle somme che ogni impiegato rilasciava nella cassa dei ritirati e delle vedove, cassa che aveva una gestione speciale ed in cui il Governo non era che un semplice amministratore.

Signori, io comprenderei che in momenti di rivoluzione il potere sovrano, uscito dalle barricate, potesse venire sanzionando una legge che togliesse la pensione ad una classe di uomini politici che credesse dover colpire. Cotesta non sarebbe una legge di giustizia, ma legge di convenienza legittimata dalla ragione di Stato. Non comprendo però che ciò possa esser fatto nei tempi normali.

TORNATA DEL 16 GENNAIO

Del resto, è strana in tale riguardo la condotta del Governo, il quale a certi individui ha accordata la pensione, ed a certi altri l'ha negata, comunque gli uni e gli altri si trovassero nelle stesse condizioni politiche. So di essersi data la pensione a taluni nei quali era assai dubbio il diritto, ed essersi rifiutata a molti altri che di loro lasciarono buon nome nel paese.

In questa materia il Ministero ha agito senza principii certi, senza una regola sicura, usando perciò due pesi e due misure, come suol dirsi, e come nei tristi tempi suol farsi.

Io non verrò indicando i nomi, ma conosco un tale, per esempio, che nel 1849 era stato implicato in un processo politico che fu da me istruito. Costui venne impunito di aver cospirato contro il Governo siciliano per la restaurazione dei Borboni, e, malgrado ciò, sono tre mesi appena, ottenne il decreto che lo metteva a riposo, ebbe i soldi arretrati a cominciare dal 1860 e liquidata la pensione.

Ciò posto, in considerazione dell'importanza che tutti dovete riconoscere nell'alinea secondo dell'articolo 31 della legge che discutiamo, sul riflesso che il Governo su ciò non ha manifestato sin oggi una fermezza di giudizi, io desidererei che su cotesto argomento, essendo necessario prendere una decisione eguale, uniforme pei nuovi e per gli antichi impiegati, ce ne occupassimo il giorno in cui sarà fatta la legge sullo stato dei pubblici uffiziali. Quindi, pel momento vorrei che si votasse l'articolo 31 sino al primo alinea in cui si prevede il caso della perdita di pensione per condanna criminale.

In questo modo agendo, noi lasceremo al Ministero tempo di riflettere e di meglio studiare cotesta materia e medesimamente di trovare un espediente, che, conciliandosi coi principii della giustizia e con gl'interessi generali della nazione, possa non nuocere ai diritti acquisiti, e giovare a coloro i quali, continuando a servire lo Stato, hanno bisogno della protezione del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Io temo che quest'articolo, come è concepito, possa involgere una qualche contraddizione con alcuni articoli della legge organica del giudiziario, relativi alla condizione dei magistrati inamovibili, e specialmente cogli articoli 108, 109 e 110, i quali provvegono alla destituzione od alla rimozione degl'impiegati giudiziari inamovibili, stabiliscono in quali casi codesta rimozione debba o possa trar seco la perdita della pensione e dichiarano che codesta rimozione non può essere pronunciata se non dalla Corte di cassazione.

Forse mi si risponderà che i proponenti di quest'articolo sottintendono che la destituzione non possa aver luogo, per parte della Commissione che con questo arti-

colo viene creata, se non in quanto le leggi ordinarie e generali non vi si oppongono. Ma egli è troppo evidente che nelle leggi non vuolsi procedere *per sottintesi*. Quindi io credo che sia necessaria una dichiarazione scritta in questo articolo, la quale tolga ogni dubbio. E tanto più sarebbe necessaria la dichiarazione in questo articolo, quanto che l'esempio di analoga dichiarazione si trova all'articolo 5° già votato della presente legge.

Nell'articolo 5°, dianzi votato, quando si parlava di collocare d'ufficio a riposo qualche impiegato si ebbe cura di dichiarare « salva l'osservanza della legge relativa all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, » e se in codesta materia della *destituzione* o della *rimozione* che è più odiosa del collocamento a riposo non si facesse un uguale riferimento alla legge dell'inamovibilità, troppo grave sarebbe il pericolo che altri dicesse: dove il legislatore ha voluto salva la legge della inamovibilità, lo ha scritto: dunque, dove ha taciuto, non volle gli effetti di quella legge.

Epperò io propongo che, avuto riguardo, sia alle considerazioni svolte dall'onorevole Crispi, sia a quelle che or ora ho brevemente accennate, piaccia alla Camera di deliberare che questo articolo venga rinviato alla Commissione, acciocchè essa possa ponderare meglio sulla sostanza e sulle espressioni del medesimo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Mancini.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora, dacchè è proposto che l'articolo sia rinviato alla Commissione, mi pare che si potrebbe senz'altro decretare l'invio, salvo a continuare la discussione, quando la Commissione ne avrà riferito alla Camera. (Sì! sì!)

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà rinviato l'articolo 31 alla Commissione.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili;

2° Interpellanza del deputato Sineo al ministro delle finanze sul modo di provvedere a pregiudizi che possono derivare dalla soppressione delle tesorerie di circondario.

Discussione dei progetti di legge :

3° Spesa straordinaria pei lavori idraulici nell'Emilia;

4° Modificazioni al Codice penale militare ;

5° Perequazione dell'imposta fondiaria.